

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 30 GENNAIO 2008

N. 17



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA***Deliberazioni del Consiglio e della Giunta***

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2211

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Transcom Worldwide s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1768 del 31/10/2007.

Pag. 2980

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2212

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Centro Studi Componenti per Veicoli s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1766 del 31/10/2007.

Pag. 3009

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2213

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1767 del 31/10/2007.

Pag. 3038

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2215

Legge n. 81/2006. Attuazione del Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Approvazione dello Schema di Accordo di Riconversione Produttiva relativo alla S.F.I.R. s.p.a. - stabilimento in Borgo Incoronata (Fg). Delega alla sottoscrizione.

Pag. 3066

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2211

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Transcom Worldwide s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1768 del 31/10/2007.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- Che la Società Sviluppo Italia con nota prot. n. 4084 1/ATT del 5/08/2005 ha dato notizia della trasmissione da parte della Transcom Worldwide della scheda sintetica della "Proposta di investimento per l'accesso al Contratto di Localizzazione".
- Che tale proposta riguarda la realizzazione di un nuovo contact center, sito nel Comune di Bari, che offrirà per conto terzi, servizi telefonici ed una nuova tipologia di servizi quali consulenza CRM, gestione automatizzata dei contatti, gestione dei crediti ed assistenza legale.
- Che la Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria, con nota prot. n. 38/7869 del 6/09/2005, ha espresso parere di massima preliminare favorevole in merito alla proposta di investimento.
- Che il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 6703 del 12/07/2006, ha richiesto la consultazione della Regione Puglia e quindi la deliberazione di compatibilità con la programmazione regionale.

VISTO:

- la deliberazione CIPE del 25/07/2003, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 03/12/2003;
- l'art. 2, comma 203, lett. C), della Legge 28/12/1996 n. 662 pubblicata sul supplemento della G.U. n. 203 del 28/12/1996, che definisce l'Accordo di Programma Quadro;
- la Deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8/5/1997;
- il programma quadro di Sviluppo Italia, approvato con delibera CIPE n. 130/2002;
- il "programma Operativo pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti" approvato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della delibera n. 130/2002;
- la Deliberazione del CIPE n. 16 del 9/5/2003 "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)", pubblicata sulla G.U. n. 156 dell'8/7/2003;
- lo schema di "Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione" predisposto da Sviluppo Italia, d'intesa con i Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze e con le Regioni del Mezzogiorno;
- la deliberazione della G.R. n. 904 del 22/06/2004 "Adesione allo schema di Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione e nomina referente regionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1699 del 21/11/2006 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa industriale.

CONSIDERATO:

- che la Delibera CIPE N. 16 del 9/5/2003 prevede la stipula di appositi contratti di programma, inseriti in un Accordo di programma quadro, denominato "Contratto di localizzazione", sottoscritto dai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze, dalla Regione e da Sviluppo Italia;
- la necessità di potenziare l'efficacia delle azioni volte a stimolare l'interesse dei grandi investitori anche al fine di incrementare il flusso degli investimenti diretti esteri (IDE) nel territorio regionale;
- che il progetto consentirebbe:
- una crescente domanda di servizi da parte del cliente principale;
- migliorare la competitività dell'offerta, con l'obiettivo di diversificare il portafoglio clienti;
- una crescita di opportunità occupazionali.
- Che tali iniziative risultano di notevole rilevanza per lo sviluppo del territorio e coerenti con la pianificazione della Regione Puglia prevista dai documenti programmatici messi in essere da questa Amministrazione.

PRESO ATTO:

- che sulla base di una prima indicazione ministeriale la Giunta Regionale con proprio atto n. 1768 del 31/10/2007 approvava uno schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Transcom Worldwide" e delegava il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso e alla adozione degli atti successivi;
- che con nota 10/12/2007 lo stesso Ministero comunicava lo schema definitivo dell'Accordo (allegato 1) contenente alcune modificazioni rispetto a quello di cui al punto precedente.

- Che nell'ambito dello schema di Accordo le Parti sono impegnate a:
- rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003.

Appare, pertanto, opportuno procedere ad integrazione della precedente DGR n. 1768 del

31/10/2007 ed alla approvazione del testo definitivo dello schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Transcom Worldwide S.p.A." in sostituzione di quello di cui alla DGR citata.

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. D) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R 28/2001 e L.R 5/2003

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Sandro Frisullo;
- viste la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Artigianato - PMI e Internazionalizzazione, che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di integrare la DGR n. 1768 del 31/10/2007 ed approvare il testo definitivo dello schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Trascom Worldwide S.p.A." che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di delegare il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso ed alla adozione degli atti successivi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

ALLEGATO 1



INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

**Contratto di Localizzazione
“Transcom Worldwide S.p.A.”**

Roma,

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE PUGLIA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.
TRANSCOM WORLDWIDE S.p.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'Accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;



VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320 (regolamento concernente "disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 26 marzo 2001 che all'art. 7, comma 4, lettera h) attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle Attività produttive la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 che all'art. 2, comma 2, lettera a) ha disposto il trasferimento in via anticipata, a partire dal 1 giugno 2001, della competenza in materia di "Programmazione negoziata" dal Ministero dell'economia e finanze al Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) che agli articoli 60 e 61 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 60 della legge succitata che istituisce in particolare, presso il Ministero delle attività produttive, il FAS per la realizzazione degli interventi di agevolazione delle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006 n. 233;

VISTA la Deliberazione del CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di programma quadro, prevista dal punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005;



VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che ha demandato a Sviluppo Italia S.p.A., tra le altre, la specifica missione, nel quadro delle azioni di carattere generale volte ad elevare la qualità degli investimenti pubblici a modernizzare le amministrazioni pubbliche, ad offrire un sistema semplificato di incentivi e ad attrarre investimenti, di costruire ed avviare un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'estero, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006 stesso;

VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2003, attuativo della Delibera CIPE 25 luglio 2003 n. 26, in materia di accesso ai contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTA le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e n. 76 del 2 agosto 2002 "Accordi di programma quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, con la quale sono stati accantonati importi per assicurare l'attrazione ed il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, importi successivamente rimodulati con delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 39;

VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 che ha subordinato il finanziamento definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla presentazione al CIPE di un programma quadro e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

VISTA la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)", che ha previsto, in attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione", la stipula di Accordi di Programma Quadro, denominati "Contratti di Localizzazione", sottoscritti da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero attività produttive, Regione interessata, Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli appositi contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26, "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma";

VISTO l'Accordo sulla "Regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata" approvato dalla Conferenza Unificata il 15 aprile 2003;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'Intesa istituzionale di Programma stipulata in data 16 febbraio 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Puglia;

VISTO il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il 24 luglio 2003;

VISTA la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione del Programma operativo pluriennale di marketing finalizzato all'attrazione degli investimenti;

VISTO il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro (APQ), approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome il 15 dicembre 2005 e oggetto di approvazione con delibera da parte del CIPE;

VISTA la Delibera n. 904 del 22 giugno 2004 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il processo di governance del contratto di localizzazione con il quale si è provveduto alla nomina del referente regionale;

VISTO che il CIPE con la sopra citata delibera n. 16 del 9 maggio 2003, ha previsto che i rapporti tra il Ministero delle attività produttive (ora **Ministero** dello sviluppo economico) e Sviluppo Italia (ora **Agenzia** nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.), in ordine ai Contratti di programma da realizzarsi in attuazione del Progetto Pilota di Localizzazione, vengano regolati con apposita Convenzione;

VISTA la Convenzione stipulata in data 30 novembre 2006 tra il Ministero delle attività produttive e Sviluppo Italia, approvata con decreto della **Direzione** generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese n. 20 del 30 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2006, al registro n. 4, foglio 384;

VISTA la proposta di investimento presentata della società Transcom Worldwide S.p.A., presentata in data 5 agosto 2005 a Sviluppo Italia S.p.A., per la realizzazione nella città di Bari di un'iniziativa per la realizzazione di un contact center denominata "Transcom Worldwide S.p.A."

VISTA la nota di Sviluppo Italia n. 40841/ATT del 5 agosto 2005 con cui è stata prospettata alla Regione Puglia l'iniziativa proposta da Transcom Worldwide S.p.A.;

VISTA la domanda di accesso al Contratto di programma, presentata dalla Società Transcom Worldwide S.p.A. al Ministero dello sviluppo economico il 20 giugno 2006;

VISTO il Decreto n. 22 del 13 dicembre 2006 della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico di approvazione della suddetta domanda;

VISTO l'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata modificata la denominazione "Sviluppo Italia S.p.A." in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

CONSIDERATO che tale domanda prevedeva la realizzazione, nel Comune di Bari, di un contact center per la gestione in outsourcing di servizi di "Customer Relationship Management", per un investimento pari a € 2.942.700,00 di cui alla scheda allegata così sintetizzata:

- Opere murarie e assimilate	€ 924.104,00
- Impianti, macchinari ed attrezzature	€ 2.018.596,00

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta domanda non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali, dato che la Società si avvarrà delle infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 22 del 13 dicembre 2006 con il quale è stata approvata la domanda di Contratto di Programma per un importo complessivo di investimenti per € 2.942.700,00 con un contributo di risorse pubbliche pari a € 1.490.000,00 a valere sulle risorse stanziare dalla citata delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione";

VISTA la documentazione esecutiva, di cui all'art. 3 del DM 12 novembre 2003 presentata dalla Società Transcom Worldwide S.p.A. dalla quale risulta che il piano di investimenti è

stato ridotto rispetto a quello previsto dalla Società stessa in sede di domanda ed approvato con il decreto di cui al punto precedente ed ammonta a €2.940.830,00 così articolato:

- Opere murarie e assimilate € 968.998,00
- Impianti, macchinari ed attrezzature € 1.971.832,00;

CONSIDERATO che il contributo concedibile è stato adeguato al nuovo piano di investimenti ammissibile ed ammonta a € 1.481.000,00:

CONSIDERATO che l'Accordo di programma quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17, concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate, rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (Legge finanziaria 2003 art. 61)";

VISTO il parere favorevole (rep. n. 1983) espresso il 29 aprile 2004 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito ai criteri e le modalità di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 (rifinanziamento Legge 208 del 1998);

VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007";

VISTA la nota della Regione Puglia, n. 1699 del 21 novembre 2006 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia del n. che approva il testo del presente Accordo di programma quadro;

VISTA la contestuale stipula del Contratto di programma;

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE
"Transcom Worldwide S.p.A."

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse, l'allegato 1, Relazione tecnica e l'allegato 2, schede intervento, costituiscono parte integrante del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di programma quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire la realizzazione di contact center nel comune



Articolo 3
Descrizione dell'iniziativa

Il progetto della Transcom Worldwide S.p.A. mira alla realizzazione di un nuovo contact center nel comune di Bari che offrirà per conto terzi soluzioni CRM (customer relationship management) per l'acquisizione, l'assistenza e la fidelizzazione della clientela.

L'investimento previsto ammonta a €. 2.940.830 ed attiverà a regime 630 unità lavorative, di cui 34 con contratto a tempo indeterminato.

L'iniziativa non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture in quanto utilizzerà le infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione.

L'iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di programma di cui alla domanda approvata con Decreto del Ministero dello sviluppo economico – DGCII n. 22 del 13 dicembre 2006, a favore della società Transcom Worldwide S.p.A.

Articolo 4
Elenco degli interventi e relativi costi. Quadro finanziario

L'Accordo prevede un intervento, specificato nella tabella seguente, per un valore complessivo di €. 2.940.830,00 descritti in dettaglio nella relazione tecnica (allegato 1) e nella scheda intervento (allegato 2) redatta ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citate in premessa.

Codice Intervento	Titolo Intervento	Costo
I1	Realizzazione di un contact center	2.940.830,00
	TOTALE INVESTIMENTO	2.940.830,00

Il quadro finanziario è riportato nella seguente tabella.

Fonte di finanziamento	Soggetti	Tipologia di investimento	Importo (€)
<i>Risorse pubbliche</i> Delibera CIPE n. 16/2003 Quota F.2 (contributo pubblico su Contratto di Programma)	MISE.	Realizzazione di un contact center	1.481.000
Totale risorse pubbliche			1.481.000
<i>Risorse private</i> (quota privata su Contratto di Programma)	Società Transcom Worldwide S.p.A.	Realizzazione di un contact center	1.459.830
Totale Risorse Private			1.459.830
Totale Contratto di Localizzazione			2.940.830



Articolo 5
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, trasmesse ai soggetti sottoscrittori, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- d) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste dall'Accordo;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) a condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese con nota prot. 32538 del 9 ottobre 2003.

Articolo 6
Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il Dirigente regionale pro-tempore del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, Avv. Davide F. Pellegrino, che si avvale, per i propri adempimenti istituzionali, del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;

- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto firmatario;
- d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dal Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 7 e verificare la completezza e la coerenza dei dati della scheda intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dello sviluppo economico;
- e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ai soggetti sottoscrittori, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento nell'Applicativo Intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese entro e non oltre il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa;
- h) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dal Responsabile della realizzazione dell'intervento, indicato nel successivo art. 8;
- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico dell'accordo di cui al successivo art. 7;
- j) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico dell'accordo, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'art. 10;
- k) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la scheda intervento implementata nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concertatore).

Articolo 7
Comitato paritetico dell'Accordo

1. E' costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, un Comitato paritetico composto dai rappresentanti designati dei soggetti firmatari del presente Accordo:
 - per la Regione Puglia: il Dirigente pro-tempore del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione Avv. Davide F. Pellegrino;
 - per il Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.: l'Amministratore delegato pro-tempore;

2. Il Comitato paritetico dell'Accordo si riunisce solo in caso di necessità ed è convocato dal Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

Articolo 8
Responsabile della realizzazione dell'intervento

Per l'intervento oggetto del presente Accordo, è indicato, nelle apposite schede allegata (allegato 3), riportante i dati contenuti nell'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n. 44/2000 e 76/2002, il soggetto Responsabile unico della realizzazione dello stesso.

Il Responsabile della realizzazione dell'intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;
- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità; verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti; trasmette al Soggetto responsabile

dell'attuazione dell'Accordo, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

Articolo 9 ***Monitoraggio***

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto riportato nel presente atto, in base alle procedure stabilite della Delibera CIPE in materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 delle Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese dei III Dipartimento del Ministero dell'economia e delle finanze citata in premessa.

Articolo 10 ***Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti***

Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 6, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del Responsabile della realizzazione degli interventi o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa istituzionale di Programma citata in premessa.

Articolo 11 ***Inerzie, ritardi e inadempienze***

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le

iniziative assunte e i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico dell'Accordo di cui al precedente art. 7, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.

Il Comitato paritetico dell'Accordo propone, se del caso, al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa, le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.

Articolo 12 ***Disposizioni generali e finali***

L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla stipula ed approvazione per competenza del relativo Contratto di Programma, nonché dell'apporto di mezzi propri da parte della Società nelle forme di rito e nei termini previsti dal Contratto di Programma.

L'Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di cui al precedente art. 7, su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente art. 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo
Territoriale e le Intese

Dott. Ing. Aldo Mancurti

Direzione Generale per il Coordinamento Incentivi
alle Imprese

Il Direttore Generale

Regione Puglia

Il Dirigente del Settore Artigianato
PMI e Internazionalizzazione

Il

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti
e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Amministratore Delegato

Dott. Domenico Arcuri

Transcom Worldwide S.p.A

Amministratore delegato

Dott. Roberto Boggio

INDICE

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- 1.1. Elementi costitutivi del progetto
- 1.2. Gli obiettivi generali dell'intervento
- 1.3. I numeri del progetto
- 1.4. Interventi di natura infrastrutturale
- 1.5. Quadro finanziario
- 1.6. Iter autorizzativo

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE DEI CONTACT CENTER

- 2.1 L'andamento del settore

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALI

- 3.1. Intesa Istituzionale di programma
- 3.1. APQ Sviluppo Locale
- 3.1. POR Puglia Asse IV - "Sistemi locali di sviluppo"
- 3.1. Piano di sviluppo regionale 2004-2007
- 3.1. Priorità Regionali nell'ambito della Legge 488/92
- 3.1. Coerenza progettuale con il programma di Sviluppo Italia

ALLEGATI:

SCHEDA INTERVENTO

1) Descrizione del Progetto

1.1 Elementi costitutivi del progetto

Il progetto consiste nella realizzazione di un nuovo contact center nel comune di Bari che offrirà per conto terzi soluzioni CRM (customer relationship management) per l'acquisizione, l'assistenza e la fidelizzazione della clientela.

L'impresa proponente è la Transcom Worldwide S.p.A, società di diritto italiano costituita nel dicembre 1998 a Milano, che gestisce tre contact center, localizzati rispettivamente a Cernusco s/n (MI), L'Aquila e Lecce ed occupa complessivamente, su circa 700 postazioni, circa 1.400 persone, di cui 750 con contratto a tempo indeterminato.

Transcom Worldwide S.p.A fa capo alla società lussemburghese Transcom Worldwide S.A., quotata alla Borsa di Stoccolma, tra i primi dieci operatori mondiali del settore con un fatturato consolidato 2005 di circa 445 €/MLN (+17% sul 2004). Con 28 società che gestiscono 50 contact center, il Gruppo Transcom rappresenta l'operatore di servizi di CRM con la maggiore copertura in Europa. Il principale cliente del Gruppo (70% del fatturato totale) è la compagnia telefonica Tele 2.

Il sito di Bari sarà prevalentemente un contact center di tipo outbound.

Il programma di investimento prevede:

- la realizzazione di opere civili e impiantistiche;
- l'acquisto di infrastrutture tecnologiche;
- l'installazione di 418 postazioni operatore;
- l'acquisto di apparati telefonia e dati;
- l'allacciamento alla rete elettrica.

L'investimento previsto ammonta a €. 2.940.830,00 ed attiverà a regime circa 630 unità lavorative, di cui 34 unità con contratto a tempo indeterminato.

1.2 Obiettivi generali dell'intervento

Con l'apertura del quarto contact center in Italia, che porterà il numero complessivo delle postazioni di lavoro in Italia a 1.120, il gruppo Transcom intende diventare uno dei leader del mercato in Italia entro i prossimi tre anni. Il principale cliente sarà la compagnia telefonica Tele 2 che si appresta ad ampliare la gamma di servizi. E' prevista tuttavia all'acquisizione di nuovi clienti esterni quali Sky Italia e Citibank.

Per la sede di Bari è previsto a regime, nel 2008, un fatturato di circa 11 €/MLN ed un risultato operativo di circa 700.000 €.

1.3 I numeri del progetto

- Dimensioni: la struttura, di complessivi 2.450 mq si sviluppa su un unico piano ed è in grado di ospitare fino a 420 postazioni lavoro.
- Impatto occupazionale previsto: 630 unità nel 2010, di cui 34 con contratto a tempo indeterminato.
- Fatturato previsto a regime: 11 €/MLN.

1.4 Interventi di natura infrastrutturale

Non sono previsti interventi di natura infrastrutturale, in quanto il gruppo Transcom utilizzerà le infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione.

1.5 Quadro finanziario

L'intervento prevedeva investimenti complessivi per €. 2.942.700,00 interamente ammissibili, così suddivisi:

DESCRIZIONE DELLE SPESE	TOTALE
Opere murarie e assimilabili	924.104,00
Macchinari, impianti e attrezzature	2.018.596,00
Investimento Totale	2.942.700,00

Il MISE-DGCII, con decreto del 13 dicembre 2006, ha approvato la domanda di Contratto di Programma concedendo un contributo pari a € 1.490.000,00 da erogarsi in 3 quote annuali di pari importo.

A seguito della presentazione della documentazione esecutiva, l'importo complessivo delle spese ammissibili è stato determinato in € 2.940.830,00, così suddivisi:

DESCRIZIONE DELLE SPESE	TOTALE
Opere murarie e assimilabili	968.998,00
Macchinari, impianti e attrezzature	1.971.832,00
Investimento Totale	2.940.830,00

Il maggiore importo per opere murarie è stato determinato da una riclassificazione, in sede di istruttoria esecutiva, di importi precedentemente compresi nella voce macchinari, impianti ed attrezzature.

Il relativo contributo è stato determinato in € 1.481.000,00, mentre le ulteriori fonti di finanziamento sono individuate in mezzi propri per un importo pari a € 1.459.830,00 (49%).

1.5.1 Cronoprogramma

L'importo complessivo dell'intervento è di € 2.940.830,00 suddivisi come di seguito indicato

2006	2007	Totale
2.809.330,00	131.500,00	2.940.830,00

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

2006	2007	2008	Totale
493.666,66	493.666,66	493.666,67	1.481.000,00

1.6 Iter autorizzativo

L'iniziativa è localizzata in un immobile in locazione, sito in Bari, alla Strada Provinciale Bari-Modugno, di proprietà della Emme Emme S.p.A.

Per quanto concerne la tempistica ed i percorsi amministrativi connessi all'iniziativa si rileva quanto segue:

- l'immobile è rispondente, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso;
- l'impresa ha concluso la procedura DIA in data 26 febbraio 2006 ed ottenuto la dichiarazione di conformità dell'impianto in data 20 aprile 2006;

- l'impresa ha la disponibilità degli immobili, in qualità di affittuario, ai sensi del DM 12 novembre 2003, art. 1, comma 5.

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE DEI CONTACT CENTER

2.1 Andamento del settore

Il contact center rappresenta per le aziende una modalità per la gestione delle relazioni con la clientela. Evolutosi a partire dall'ufficio reclami degli anni sessanta, il contact center offre oggi servizi specializzati ai clienti/utenti attraverso diversi strumenti di interazione, sia tradizionali (sportello fisico, telefono, fax, posta) sia informatici (email, internet, SMS).

È possibile individuare due tipologie organizzative, rappresentate rispettivamente dalle strutture interne alle aziende (in-house) e da quelle che svolgono servizi per conti terzi (outsourcing). Oggi, in Europa si stima che il 70% delle postazioni di lavoro sia in-house ed il 30% in outsourcing (Fonte:Club CMMC).

In entrambi i casi, i servizi forniti possono essere suddivisi in *in-bound*, ovvero la gestione di contatti in arrivo (assistenza clienti pre / post vendita, assistenza alla rete informativa, servizi di informazione, acquisizioni di ordini, gestione reclami) ed *out-bound*, ovvero la gestione di contatti in uscita (servizi di telemarketing, televendita, rilevazione customer satisfaction, recupero crediti).

A livello mondiale, nel 2004, il valore del mercato dei contact center era pari a 34 miliardi di euro, in crescita del 6% sul 2003, con circa 5,6 milioni di postazioni

di lavoro (*fonte: Ovum*). Le previsioni indicano un ritmo di crescita di circa il 10% per i prossimi 5 anni (*Fonte: IDC Datamonitor*).

Il settore è piuttosto frammentato con i primi 10 operatori che rappresentano circa il 25 % del mercato.

Di seguito sono indicate le principali aziende che operano nel settore:

1. Convergys: 2.075 €/Mln di fatturato 2005 (+ 8% rispetto al 2004) ma con reddito operativo in diminuzione (183 €/Mln: + 28%). È presente in 34 paesi con 108 contact center e 66.500 operatori;
2. SR Teleperformance: 1.196 €/Mln di fatturato 2005 (+26% rispetto al 2004 con reddito operativo in crescita (106€/Mln, + 38%). È presente in 39 paesi con 266 contact center e 45.600 postazioni.
3. West Corporation: 1.225 €/Mln di fatturato 2005 (+ 25% rispetto al 2004) e reddito operativo in crescita (214 €/Mln, + 48%). È presente in 6 paesi con 41 contact center e 28.000 operatori.
4. Tele Tech: 888 €/Mln di fatturato 2005 (+3,3% rispetto al 2004) e reddito operativo in diminuzione (30 €/Mln, -19%). È presente in 43 paesi con 54 contact center e 33.000 operatori.
5. Site1: 834 €/Mln di fatturato nel 2005 (+ 8,5% rispetto al 2004) con reddito operativo in crescita (20 €/Mln, +186%). È presente in 25 paesi con 91 contact center e 36.000 operatori.
6. Transcom Worldwide: 445 €/MLN di fatturato 2005 (+20% rispetto al 2004), con reddito operativo in crescita (33 €/MLN, +70%). È presente in 28 paesi con 50 centri e 12.200 operatori.

In Europa

Con un volume d'affari di circa 11 miliardi di euro nel 2004, l'Europa occupa il secondo posto nel mercato di riferimento, dopo gli Stati Uniti (21 miliardi d'euro); è in forte crescita e dovrebbe raggiungere i 19 miliardi d'euro nel 2009.

Circa il 40% dei contact center è concentrato in Gran Bretagna (405.000 addetti e 6.000 contact center). Seguono la Germania (17,5% del mercato europeo, con 330.000 addetti e 3.500 contact center) e l'Italia (7,5% del mercato con 180.000 addetti e 2.500 contact center).

In Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi e Paesi Nordici il settore è ormai maturo ed è prevista la saturazione intorno al 2008. In Germania, Francia e Spagna il settore è ancora in fase di sviluppo con una crescita superiore alla media europea.

In Italia

In Italia, nel 2005, si stima che il settore dei contact center abbia generato un volume d'affari di circa 4 miliardi di euro, con un'occupazione pari a 192.000 addetti su 99.000 postazioni. Nel prossimi cinque anni è prevista una crescita del fatturato di circa il 10% annuo (*fonte:Datamonitor*).

Il comparto dell'outsourcing, in cui si colloca Transcom Italia, rappresenta circa il 20% del mercato con un volume d'affari stimato in circa 800 milioni di euro nel 2005.

Tale comparto, piuttosto frammentato considerata la presenza di oltre 400 aziende, il 70% delle quali con meno di 40 postazioni (*Fonte: Club CMMC*), è dominato dai seguenti operatori nazionali che controllano complessivamente una quota pari al 55%:

1. Gruppo COS: 210 €/Mln di fatturato nel 2005, con 14 sedi operative in Italia e all'estero e 6.500 postazioni;
2. Comdata: 114 €/Mln di fatturato nel 2004, con 7 sedi operative in Italia e 900 postazioni di lavoro;

3. Transcom: 68,7 €/Mln di fatturato nel 2005, con 3 sedi operative in Italia (Milano, L'Aquila, Lecce,) e circa 700 postazioni di lavoro;
4. Gruppo Acroservizi: 50 €/Mln di fatturato con 8 sedi operative in Italia e 2.100 postazioni.

Le previsioni sull'andamento del comparto dei servizi di contact center in outsourcing evidenziano, per i prossimi cinque anni, una crescita attesa pari al 28% (fonte: *Gartner Group*).

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALI

Di seguito si richiamano alcuni elementi del quadro programmatico della Regione Puglia relativi alla coerenza dell'iniziativa proposta con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale.

3.1 L'Intesa Istituzionale di Programma

L'Intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 16 febbraio 2000, si propone di accelerare lo sviluppo economico e l'occupazione nella regione attraverso l'innescio di processi autopropulsivi di crescita economica e dell'occupazione, da perseguire attraverso azioni di sostegno e di promozione degli investimenti.

3.2 APQ Sviluppo locale

L'accordo di programma, sottoscritto in data 31 luglio 2002 si propone di sostenere lo sviluppo delle attività produttive in Puglia anche attraverso l'armonizzazione degli strumenti della programmazione negoziata con gli indirizzi programmatici della Regione. Tra gli interventi previsti, l'attuazione dei Contratti di Programma.

3.3 POR Puglia - Asse IV "Sistemi locali di sviluppo"

Il POR Puglia, in coerenza con quanto previsto dal Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni Obiettivo 1, definisce le strategie e gli obiettivi specifici per lo sviluppo dei sistemi locali nell'Asse IV "Sistemi locali di sviluppo".

La strategia

L'obiettivo globale dell'Asse IV è quello di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva; aumentare la competitività, la produttività, promuovere la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali.

Le misure di interesse

Le misure previste per l'Asse IV che favoriscono la nascita e la localizzazione di nuove attività produttive e nuove imprese, sono: Misura 4.18 - Contratti di Programma

La misura, prevede tra gli obiettivi:

- Apertura dei confini del territorio, aumentandone l'attrattività e favorendone l'inserimento in circuiti sovralocali;
- Valorizzazione della capacità progettuale e imprenditoriale di soggetti privati, all'interno del paradigma della programmazione regionale;

3.4 Piano di sviluppo regionale 2004-2007

Tra gli obiettivi strategici del piano, il tema dell'internazionalizzazione riveste un ruolo estremamente importante; in tale ambito sono previste azioni per favorire l'ingresso di investimenti produttivi, lo sviluppo di accordi con imprese ed operatori internazionali.

Viene evidenziata la necessità di accrescere la quota di investimenti diretti esteri attraverso iniziative di sviluppo locale attive e passive per produrre effetti positivi sulla competitività internazionale del sistema regionale.

3.5 Priorità regionali nell'ambito della Legge 488/92

L'iniziativa rientra tra le priorità proposte dalla Regione Puglia per la formazione della graduatoria ordinaria per il bando del "settore industria" 2003, D.M. 12 novembre 2003.

In particolare, l'iniziativa di Transcom, rientra nella classe 74.86 Attività dei call center. (Istat '91).

SCHEDA INTERVENTO:

L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo contact center nel comune di Bari che offrirà per conto terzi soluzioni CRM (customer relationship management) per l'acquisizione, l'assistenza e la fidelizzazione della clientela.

Lo stabilimento, di superficie complessiva di 2.450 mq coperti, è condotto in locazione dalla proponente.

Il programma prevede:

- la realizzazione di opere civili e impiantistiche;
- l'acquisto di infrastrutture tecnologiche;
- l'installazione di 418 postazioni operatore;
- l'acquisto di apparati telefonia e dati;
- l'allacciamento alla rete elettrica.

L'importo finanziario dell'intervento è pari a circa €. 2.940.830,00 suddiviso come di seguito indicato.

2006	2007	Totale
2.809.330,00	131.500,00	2.940.830,00

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

2006	2007	2008	Totale
493.666,66	493.666,66	493.666,67	1.481.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2212

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Centro Studi Componenti per Veicoli s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1766 del 31/10/2007.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- Che Società Sviluppo Italia con nota prot. n. 10799/AI del 02/03/2006 precisa che la Società Gruppo Bosch - Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A. ha trasmesso alla Regione Puglia la scheda sintetica della "Proposta di investimento per l'accesso al Contratto di Localizzazione".
- Che tale proposta riguarda l'ampliamento dello stabilimento di Modugno (Ba);
- Che il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 0018904 del 13/12/2006, ha richiesto il parere di compatibilità della iniziativa con la programmazione regionale.
- Che la Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria, con nota prot. n. 38/A/1836 del 21/12/2006, ha comunicato che la G.R. con delibera n. 1979 del 20/12/06 ha espresso parere di massima preliminare favorevole in merito alla proposta di investimento.
- Che il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 0020408 del 29/12/2006, ha approvato la domanda di accesso al contratto di programma, a valere sullo strumento negoziale del contratto di localizzazione, presentata dalla società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.

VISTO:

- la deliberazione CIPE del 25/07/2003, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 03/12/2003;
- l'art. 2, comma 203, lett. C), della Legge 28/12/1996 n. 662 pubblicata sul supplemento della G.U. n. 203 del 28/12/1996, che definisce l'Accordo di Programma Quadro;
- la Deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8/5/1997;
- il programma quadro di Sviluppo Italia, approvato con delibera CIPE n. 130/2002;
- l "programma Operativo pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti" approvato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della delibera n. 130/2002;
- la Deliberazione del CIPE n. 16 del 9/5/2003 "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)", pubblicata sulla G.U. n. 156 dell'8/7/2003;
- lo schema di "Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione" predisposto da Sviluppo Italia, d'intesa con i Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze e con le Regioni del Mezzogiorno;
- la deliberazione della G.R. n. 904 del 22/06/2004 "Adesione allo schema di Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione e nomina referente regionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1979 del 20/12/2006 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa industriale.

CONSIDERATO:

- che la Delibera CIPE N. 16 del 9/5/2003 prevede la stipula di appositi contratti di programma, inseriti in un Accordo di programma quadro, denominato "Contratto di localizzazione", sottoscritto dai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze, dalla Regione e da Sviluppo Italia;
- la necessità di potenziare l'efficacia delle azioni volte a stimolare l'interesse dei grandi investitori anche al fine di incrementare il flusso degli investimenti diretti esteri (IDE) nel territorio regionale;
- che il progetto consentirebbe:
- la creazione e ampliamento di nuovi laboratori per il centro di ricerca;
- uno sviluppo di nuove tecnologie;
- una crescita di opportunità occupazionali con circa 11 nuove unità lavorative;

PRESO ATTO:

- che sulla base di una prima indicazione ministeriale la Giunta Regionale con proprio atto n. 1766 del 31/10/2007 approvava uno schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A." e delegava il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso e alla adozione degli atti successivi;
- che con nota 10/12/2007 lo stesso Ministero comunicava lo schema definitivo dell'Accordo (allegato 1) contenente alcune modificazioni rispetto a quello di cui al punto precedente.
- Che nell'ambito dello schema di Accordo le Parti sono impegnate a:

- rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003.

Appare, pertanto, opportuno procedere ad integrazione della precedente DGR n. 1766 del 31/10/2007 ed alla approvazione del testo definitivo dello schema di Accordo di Programma

Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A." in sostituzione di quello di cui alla DGR citata.

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. D) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R 28/2001 e L.R 5/2003

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio Regionale

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Alessandro Frisullo;
- vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Artigianato - PMI e Internazionalizzazione che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di integrare la DGR n. 1766 del 31/10/2007 ed approvare il testo definitivo dello schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Centro Studi Componenti per veicoli S.p.A." che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di delegare il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso ed alla adozione degli atti successivi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
- Il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
On. Nichi Vendola

ALLEGATO 1

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

**Contratto di Localizzazione
“Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A.”**

Roma,

dicembre



LE MINISTERO DELLE SVILUPPO ECONOMICO

LA REGIONE PUGLIA

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.

CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.p.A

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di Programma Quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;



VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320 (regolamento concernente "disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 26 marzo 2001 che all'art. 7, comma 4, lettera h) attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 che all'art. 2, comma 2, lettera a) ha disposto il trasferimento in via anticipata, a partire dal 1 giugno 2001, della competenza in materia di "Programmazione negoziata" dal Ministero dell'Economia e Finanze al Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) che agli articoli 60 e 61 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze ed il Ministero delle Attività Produttive fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 60 della legge succitata che istituisce in particolare, presso il Ministero delle attività produttive, il FAS per la realizzazione degli interventi di agevolazione delle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006 n. 233;

VISTA la Deliberazione del CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro, prevista dal punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005;

VISTO il Documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che ha demandato a Sviluppo Italia S.p.A., tra le altre, la specifica missione, nel quadro delle azioni di carattere generale volte ad elevare la qualità degli investimenti pubblici a modernizzare le amministrazioni pubbliche, ad offrire un sistema semplificato di incentivi e ad attrarre investimenti, di costruire ed avviare un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'estero, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006 stesso;

VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2003, attuativo della Delibera CIPE 25 luglio 2003 n. 26, in materia di accesso ai contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTE le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e n. 76 del 2 agosto 2002 "Accordi di programma quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, con la quale sono stati accantonati importi per assicurare l'attrazione ed il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, importi successivamente rimodulati con delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 39;

VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 che ha subordinato il finanziamento definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla presentazione al CIPE di un Programma quadro e al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento per le politiche di Sviluppo e Coesione del Programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;



VISTA la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)", che ha previsto, in attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione", la stipula di Accordi di Programma Quadro, denominati "Contratti di Localizzazione", sottoscritti da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero attività produttive, Regione interessata, Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli appositi contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26, "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma";

VISTO l'Accordo sulla "Regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata" approvato dalla Conferenza Unificata il 15 aprile 2003;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e di Coesione del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata in data 16 febbraio 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Puglia;

VISTO il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione il 24 luglio 2003;

VISTA la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione del Programma Operativo pluriennale di marketing finalizzato all'attrazione degli investimenti;

VISTO il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro (APQ), approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomie il 15 dicembre 2005 e oggetto di approvazione con delibera da parte del CIPE;

VISTA la Delibera n. 904 del 22 giugno 2004 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il processo di governance del contratto di localizzazione con il quale si è provveduto alla nomina del referente regionale;



VISTO che il CIPE con la sopra citata delibera n. 16 del 9 maggio 2003, ha previsto che i rapporti tra il Ministero delle Attività Produttive (ora **Ministero** dello Sviluppo Economico) e Sviluppo Italia (ora **Agenzia** nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.), in ordine ai Contratti di Programma da realizzarsi in attuazione del Progetto Pilota di Localizzazione, vengano regolati con apposita Convenzione;

VISTA la Convenzione stipulata in data 30 novembre 2006 tra il Ministero delle Attività Produttive e Sviluppo Italia, approvata con decreto della **Direzione** generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese n. 20 del 30 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2006, al registro n. 4, foglio 384;

VISTA la proposta di investimento presentata, in data 2/03/2006, dalla società Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.A (di seguito CVIT) – Gruppo Bosch, a Sviluppo Italia S.p.A., per l'ampliamento del centro di ricerca di Modugno (BA)

VISTA la nota di Sviluppo Italia n. 10799/ATT del 02/03/2006 con cui è stata prospettata alla Regione Puglia l'iniziativa proposta dalla CVIT;

VISTA la domanda di accesso al Contratto di Programma datata 23/11/2006 acquisita agli atti della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese in data 28/11/2006 prot. 0016870, come successivamente integrata, presentata dalla società CVIT S.p.A.;

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 24 del 21 dicembre 2006 con il quale è stata approvata la domanda di Contratto di programma per un importo complessivo di investimenti per € 29.400.000,00 con un contributo di risorse pubbliche pari a € 12.340.000,00 a valere sulle risorse stanziare dalla citata delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione";

VISTI la documentazione esecutiva di cui all'art. 3 del D.M. 12 novembre 2003 presentata dalla Società TDIT S.p.A. e gli esiti dell'attività istruttoria sulla stessa svolta dall'Agenzia, dai quali risulta che il piano di investimenti agevolabile ammonta a € 26.720.000,00, su un programma complessivo di €. 27.511.000,00, così articolato:

- Progettazione e studi €: 664.000; di cui ammissibili: € 450.000
- Suolo aziendale € 950.000; ; di cui ammissibili: € 950.000
- Opere murarie e assimilabili €: 11.397.000; di cui ammissibili: € 10.820.000
- Macchinari, impianti e attrezzature: €: 14.500.000; di cui ammissibili: € 14.500.000

VISTO l'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata modificata la denominazione "Sviluppo Italia S.p.A." in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta domanda non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali, dato che la Società si avvarrà delle infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione, il Consorzio aree industriali di Modugno (BA);

CONSIDERATO che il contributo concedibile è stato adeguato al nuovo programma di spesa agevolabile ed ammonta a € 11.379.000,00;

CONSIDERATO che l'Accordo di programma quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17, concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate, rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (Legge finanziaria 2003 art. 61)";

VISTO il parere favorevole (rep. n. 1983) espresso il 29 aprile 2004 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito ai criteri e le modalità di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 (rifinanziamento Legge 208 del 1998);

VISTA la delibera CIPE n.20 del 29 settembre 2004 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia del 20 dicembre 2006 trasmessa con comunicazione dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico del 21 dicembre 2006 prot. 38/A/1836 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia del n. che approva il testo del presente Accordo di Programma Quadro;

VISTA la contestuale stipula del Contratto di programma;

stipulano il seguente

**ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE
"CENTRO STUDI COMPONENTI PER VEICOLI S.p.A."**

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse, l'allegato 1, Relazione tecnica e l'allegato 2, schede intervento, costituiscono parte integrante del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di Programma Quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire l'ampliamento di un centro di ricerca nel Comune di Modugno (BA). L'iniziativa è promossa dalla CVIT – Gruppo Bosch.



Articolo 3
Descrizione dell'iniziativa

Il progetto della CVIT S.p.A. consiste nell'ampliamento del proprio centro di ricerca di Modugno (BA) con la realizzazione di un nuovo laboratorio per lo sviluppo ed il collaudo, contiguo a quello attuale.

L'investimento complessivo previsto ammonta a €. 27.511.000,00 (di cui agevolabile per € 26.720.000,00) ed è teso:

- al consolidamento del ruolo della CVIT come uno dei centri di eccellenza all'interno del gruppo Bosch per la R&S nel campo dei motori diesel "common rail";
- alla creazione di un autonomo portafoglio commerciale, con lo scopo di ridimensionare la connotazione "captive" dell'attività della CVIT.

L'iniziativa non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture in quanto utilizzerà le infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione, Consorzio aree industriali di Modugno (BA).

L'iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di programma di cui alla domanda approvata con Decreto del Ministero dello sviluppo economico – DGCII n. 24 del 21 dicembre 2006, a favore della società CVIT.

Articolo 4
Elenco degli interventi e relativi costi. Quadro finanziario

L'Accordo prevede un intervento, specificato nella tabella seguente, per un valore complessivo di €. 27.511.000,00 (agevolabile per € 26.720.000,00), descritti in dettaglio nella relazione tecnica (allegato 1) e nella scheda intervento (allegato 2) redatta ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citate in premessa.

Codice Intervento	Titolo Intervento	Costo
II	Ampliamento del centro di ricerca	27.511.000,00
	TOTALE INVESTIMENTO	27.511.000,00

Il quadro finanziario è riportato nella seguente tabella.



Fonte di finanziamento	Soggetti	Tipologia di investimento	Importo (€)
<i>Risorse pubbliche</i> Delibera CIPE n. 16/2003 Quota F.2 (contributo pubblico su Contratto di Programma)	MISE.	Ampliamento di un centro di ricerca	11.379.000
Totale risorse pubbliche			11.379.000
<i>Risorse private</i> (quota privata su Contratto di Programma)	CVIT	Ampliamento di un centro di ricerca	16.132.000
Totale Risorse Private			16.132.000
Totale Contratto di Localizzazione			27.511.000

Articolo 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, trasmesse ai soggetti sottoscrittori, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- d) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste dall'Accordo;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni del Servizio

sviluppo territoriale e le Intese con nota prot. 32538 del 9 ottobre 2003.

Articolo 6

Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il Dirigente regionale pro-tempore del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, Avv. Davide F. Pellegrino, che si avvale, per i propri adempimenti istituzionali, del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto firmatario;
- d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dal Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 7 e verificare la completezza e la coerenza dei dati della scheda intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dello sviluppo economico;
- e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ai soggetti sottoscrittori, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento nell'Applicativo Intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese entro e non oltre il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa;
- h) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli

- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico dell'accordo di cui al successivo art. 7;
- j) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico dell'accordo, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'art. 10;
- k) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la scheda intervento implementata nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concertatore).

Articolo 7

Comitato paritetico dell'Accordo

1. E' costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, un Comitato paritetico composto dai rappresentanti designati dei soggetti firmatari del presente Accordo:
 - per la Regione Puglia: il Dirigente pro-tempore del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione Avv. Davide F. Pellegrino;
 - per il Ministero dello Sviluppo Economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per il Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.: l'Amministratore delegato pro-tempore;
2. Il Comitato paritetico dell'accordo si riunisce solo in caso di necessità ed è convocato dal Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

Articolo 8

Responsabile della realizzazione dell'intervento

Per l'intervento oggetto del presente Accordo, è indicato, nelle apposite schede allegata (allegato 3), riportante i dati contenuti nell'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n. 44/2000 e 76/2002, il soggetto responsabile unico della realizzazione dello stesso.

Il responsabile della realizzazione dell'intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;

- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità; verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti; trasmette al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

Articolo 9 ***Monitoraggio***

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto riportato nel presente atto, in base alle procedure stabilite della Delibera CIPE in materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 delle Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese dei III Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze citata in premessa.

Articolo 10 ***Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti***

Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 6, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del Responsabile della realizzazione degli interventi o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa.

Articolo 11

Inerzie, ritardi e inadempienze

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico dell'Accordo di cui al precedente art. 7, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.

Il Comitato paritetico dell'Accordo propone, se del caso, al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa, le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.

Articolo 12

Disposizioni generali e finali

L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla stipula ed approvazione, per competenza, del relativo Contratto di Programma, nonché all'apporto dei mezzi propri da parte della CVIT (risorse private) nelle forme di rito e nei termini previsti dal Contratto di Programma.

L'Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di cui al precedente art. 7, su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente art. 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalle altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo
Territoriale e le Intese

Dott. Ing. Aldo Mancurti

Direzione Generale per il Coordinamento Incentivi
alle Imprese

Il Direttore Generale

Regione Puglia

Il Dirigente del Settore Artigianato,
PMI e Internazionalizzazione

--

INDICE

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- 1.1. Elementi costitutivi del progetto
- 1.2. Obiettivi generali dell'intervento
- 1.3. I numeri del progetto
- 1.4. Interventi di natura infrastrutturale
- 1.5. Quadro finanziario
- 1.6. Iter autorizzativo

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALI

- 3.1 Intesa Istituzionale di programma
- 3.2 POR Puglia
 - Asse III - Risorse Umane
 - Asse IV - Sistemi locali di sviluppo
- 3.3 SRI - Strategia Regionale per l'Innovazione
- 3.4 PRS - Piano Regionale di Sviluppo
- 3.5 Priorità Regionali nell'ambito della Legge 488/92

1) Descrizione del Progetto

1.1 Elementi costitutivi del progetto

La Centro Studi Componenti per Veicoli S.p.a. (CVIT) intende ampliare il proprio centro di ricerca di Modugno (BA) tramite la realizzazione di un nuovo laboratorio di sviluppo e collaudo.

Tramite l'iniziativa la CVIT intende:

- confermarsi come uno dei centri di eccellenza all'interno del gruppo Bosch per la ricerca industriale e lo sviluppo pre-competitivo nel campo dei motori diesel "common rail";
- costituire un proprio portafoglio commerciale, con lo scopo di ridimensionare l'attuale connotazione "captive" del fatturato.

Grazie all'investimento, infatti, l'attività della società potrà svilupparsi su due direttrici principali:

- ricerca e sviluppo per il Gruppo Bosch nel campo dei sistemi ad iniezione "common rail";
- *engineering services* su motori diesel per conto di clienti esterni come le case automobilistiche, italiane ed europee. La società si farà promotrice, presso i potenziali committenti, di progetti di sviluppo e prototipazione su motori o parti di essi allo scopo di migliorarne le prestazioni, i consumi, le emissioni, la resistenza dei materiali e la compatibilità con sistemi "common rail".

L'investimento prevede una spesa complessiva di € 27.511.000 (agevolabile per € 26.720.000) articolata in 48 mesi (2006 - 2010) con un impatto occupazionale di 11 U.L.A.

La CVIT fa capo al Gruppo Bosch che la controlla tramite la Robert Bosch Spa di Milano, *branch* italiana attiva sia come *holding* di partecipazioni - controlla anche

la TDIT di Modugno (BA) e la VHIT di Crema - che come filiale commerciale del Gruppo per il mercato italiano.

Si segnala che la TDIT S.p.a., uno degli stabilimenti più importanti del Gruppo nella produzione delle pompe *Common Rail* situato accanto alla CVIT, ha avviato, nell'agosto 2006, un programma di investimento di € 89.400.000 teso al consolidamento della produttività aziendale tramite la razionalizzazione dei processi produttivi e la messa a punto di una versione più "performante" della famiglia di pompe diesel CP1. Per la copertura di detto programma l'azienda, nell'ambito del Contratto di Localizzazione, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una domanda di Contratto di programma, in data 27 novembre 2006, che è stata approvata in data 27 dicembre 2006.

1.2 Obiettivi generali dell'intervento

L'investimento è motivato dalla necessità della CVIT, dotata di una struttura oramai completamente saturata dalle attività svolte attualmente, di continuare a supportare l'attività produttiva della TDIT (incremento prestazioni delle pompe common rail e ottimizzazione dei processi produttivi) e, congiuntamente, cogliere le opportunità che il mercato può offrire nell'ambito dei servizi di *engineering e testing* sui motori diesel, con soluzioni personalizzate.

Gli investimenti previsti permetteranno di aumentare la capacità produttiva per i servizi esistenti, di mettere a punto soluzioni personalizzate su concetti innovativi e di internalizzare alcune fasi di *testing* avanzate, attualmente realizzate all'esterno con conseguente perdita di informazioni strategiche. Ciò consentirebbe al centro di ricerca di mantenere, anche in futuro, il ruolo di centro di eccellenza nell'ambito Bosch ed, inoltre, di sviluppare un proprio portafoglio commerciale.

La scelta di localizzare l'investimento presso il laboratorio della CVIT, realizzandone l'ampliamento, si fonda su due considerazioni fondamentali:

- presenza di *know how* adeguato e di alto livello (il sistema "common rail", infatti, è stato inventato nel centro alimentazione motori del consorzio ELASIS, oggi diventato CVIT);
- complementarità del centro di ricerca con l'attività della TDIT (la competitività della quale è strettamente connessa ai risultati della R&S riguardo alle prestazioni dei prodotti e sulla ottimizzazione dei processi).

L'ampliamento del centro di Modugno consentirà, inoltre, di proseguire lo sviluppo di due progetti di ricerca, importanti per l'intero Gruppo Bosch, relativi, rispettivamente, all'alimentazione e trattamento dei gas di scarico dei motori diesel ed a tecniche innovative di controllo del veicolo.

1.3 I numeri del progetto

- area intervento: superficie complessiva di circa 40.516 mq (di cui 36.869 mq di nuova acquisizione) situata nel Comune di Modugno (BA) – Zona industriale;
- centro di ricerca: attuale superficie coperta di complessivi 6.773 mq circa, costituita da due corpi fabbrica, di cui uno già di proprietà dell'azienda ed un altro acquisito recentemente (in precedenza già utilizzato in sub - locazione). Complessivamente il nuovo complesso industriale della CVIT avrà una dimensione di 13.368 mq (6.773 mq attuali + 6.595 mq futuri) e sarà organizzato su tre corpi fabbrica contigui: uno corrispondente a quello attualmente operativo, uno insistente sul terreno acquisito e da ristrutturare (non oggetto di agevolazione) e un altro di nuova costruzione;
- impatto occupazionale: 11 nuovi U.L.A.;
- fatturato previsto a regime (2011): € 36.600.000, con EBIT di circa € 4.900.000.

1.4 Interventi di natura infrastrutturale

Non sono previsti interventi di natura infrastrutturale.

1.5 Quadro finanziario

In sede di domanda di Contratto di programma la spesa per l'intervento era stata stimata in € 29.400.000 così suddivisi:

Titoli di spesa	In €
Progettazione e studi	500.000
Suolo aziendale	2.800.000
Opere murarie e assimilabili	9.600.000
Macchinari, impianti e attrezzature	16.500.000
Investimento Totale	29.400.000
Di cui agevolabili	29.400.000

Sulla base di tali ipotesi progettuali, il MISE, con decreto DGCI n° 24 del 21 dicembre 2006, aveva emesso un decreto che concedeva un contributo pari a € 12.340.000 da erogarsi in 3 quote annuali di pari importo. Le ulteriori fonti di finanziamento erano state individuate in mezzi propri (capitale sociale + autofinanziamento + finanziamenti infra - Gruppo) per € 17.060.000.

In fase di progettazione esecutiva l'azienda ha presentato un piano di spesa, modificato nella struttura dei costi, che è stato oggetto di rettifiche di congruità a seguito degli esiti dell'istruttoria esecutiva.

La nuova stima dell'intervento è pari a € 27.511.000 di cui agevolabili € 26.720.000:

Titoli di spesa	In €
Progettazione e studi	664.000
Suolo aziendale	950.000
Opere murarie e assimilabili	11.397.000
Macchinari, impianti e attrezzature	14.500.000
Investimento totale *	27.511.000
Di cui agevolabili	26.720.000

*La voce comprende spese per Direzione lavori, non ammissibili, per € 214.000 e la rettifica del costo del terreno, già acquistato, per € 577.040.

L'entità di contributo coerente con tale nuova stima di spesa è pari a € 11.379.000. Le ulteriori fonti di finanziamento saranno rappresentate da mezzi propri (conferimenti in c/capitale + finanziamenti infra - Gruppo) per complessivi € 17.100.000.

1.5.1 Cronoprogramma

L'importo dell'intervento riportato nella domanda di Contratto di Programma era stato di € 29.400.000, suddivisi come di seguito indicato:

Anno	2006	2007	2008	2009	Totale
quote in €	3.200.000	5.900.000	15.600.000	4.700.000	29.400.000

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

Anno	2007	2008	2009	Totale

A seguito delle modifiche apportate, in sede di progettazione esecutiva, alla stima della spesa ed alla struttura dei costi, il nuovo importo finanziario dell'intervento è pari a € 27.511.000 (agevolabili per € 26.720.000), suddivisi come di seguito indicato

2006	2007	2008	2009	2010	Totale
810.000	2.390.000	5.767.000	14.084.000	4.460.000	27.511.00

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

Anno	2007	2008	2009	Totale
Quote in €	3.793.000	3.793.000	3.793.000	11.379.000

1.6 Iter autorizzativo

Il progetto riguarda la costruzione di un nuovo laboratorio di complessivi 6.595 mq, contiguo a quello attualmente operativo, e la ristrutturazione di un edificio esistente che sarà utilizzato uso ufficio. Il terreno su cui insisterà il nuovo corpo industriale rientra nell'area industriale di Modugno ed è stato recentemente acquisito dalla CVIT dopo frazionamento catastale e cancellazione di ipoteca volontaria.

Complessivamente, gli interventi previsti risultano compatibili con la destinazione d'uso dell'area interessata ed inoltre non esistono cause ostantive alla loro realizzazione perchè gli stessi risultano rispondenti ai vigenti vincoli normativi.

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

Considerata la tipologia di attività della CVIT, quale ricerca industriale e sviluppo applicativo finalizzati, principalmente, al conseguimento di brevetti, non sono disponibili informazioni quantitative relative a questo particolare "mercato".

Tuttavia se si considera il comparto dell'*automotive* a cui maggiormente l'attività della società si rivolge, i sistemi ad iniezione "common rail", il mercato di riferimento può essere rappresentato dal segmento delle auto con motore diesel.

Nel 2005, il numero delle immatricolazioni di auto diesel è stato pari, in Europa, a 7,14 MLN; in Italia il dato è stato di 1,3 MLN. Le previsioni in Europa sull'andamento nei prossimi quattro anni sono tendenzialmente stabili e ipotizzano un numero di immatricolazioni di oltre 8,2 MLN (+15,4%).

In linea generale quindi, il mercato di riferimento per le attività di CVIT presenta un potenziale di crescita legato all'innovazione continua che caratterizza il settore dell'*automotive* ed, in particolare, la motorizzazione diesel con tecnologia "common rail".

Nel campo dei servizi di *engineering* per sistemi motori, la nuova famiglia di prodotti che la CVIT offrirà, i principali *competitor* diretti sono:

- la AVL, Austria;
- la FEV, Germania;
- la RICARDO, Regno Unito;
- la ORBITAL, Australia;
- la IAV, Germania;
- la IVM, Germania.

Questi centri di ricerca e sviluppo sono i più importanti operatori autonomi in Europa ed offrono i loro servizi sul mercato mondiale, prevalentemente, ai

La domanda di tali servizi è in continua crescita sia come conseguenza dell'adeguamento alla sempre più severa normativa sulle emissioni nella UE e in USA sia per la convenienza per le case automobilistiche di "esternalizzare" ed, in tal modo, ridurre i rilevanti costi di R&S mediante l'affidamento della realizzazione a fornitori terzi specializzati e dotati di attrezzature tecnologiche di *test* sempre all'avanguardia.

Le misure direttamente riferibili all'iniziativa sono:

Misura 3.12 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico

Azione F): Sostegno alla creazione di imprese innovative

L'azione è finalizzata a promuovere la creazione di imprese del futuro ovvero imprese in grado di utilizzare commercialmente tecnologie emergenti che, secondo le previsioni tecnologiche, godranno di uno sviluppo maggiore nel medio e lungo termine.

Misura 3.13 - Ricerca e Sviluppo tecnologico

La misura intende rafforzare la capacità di ricerca e sviluppo delle imprese regionali anche attraverso l'attivazione di processi di valorizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze.

In particolare tra gli obiettivi specifici troviamo:

- rafforzare il sistema della ricerca scientifico-tecnologica della Puglia migliorando i collegamenti tra i sotto sistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese sulla "frontiera" e l'attrazione di insediamenti high-tech;
- accrescere la propensione all'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa delle imprese regionali;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici della regione.

Azione B): Sostegno ai progetti di Ricerca Industriale

L'azione è finalizzata a sostenere programmi di ricerca di interesse industriale proposti anche da imprese industriali, sia singole che associate e con l'eventuale collaborazione di organismi scientifici esterni.

Asse IV - "Sistemi locali di sviluppo"

L'obiettivo globale dell'Asse è quello di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva anche promuovendo la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali

Misura 4.18 - Contratti di Programma

Nell'ambito della misura sono incentivate le forme di intervento aventi tra le altre le seguenti caratteristiche:

- apertura dei confini del territorio, aumentandone l'attrattività e favorendone l'inserimento in circuiti sovralocali;
- valorizzazione della capacità progettuale e imprenditoriale di soggetti privati, all'interno del paradigma della programmazione regionale;
- potenzialità per contribuire alla nascita di un distretto industriale aggregato.

In particolare, nella misura, si segnala l'importanza della creazione o il potenziamento di insediamenti utili a polarizzare l'attenzione di un più vasto sistema produttivo sull'area oggetto dell'iniziativa incentivando la creazione e lo sviluppo di un polo attrezzato e idoneamente servito nel quale poter veicolare altre iniziative produttive, nuove e/o delocalizzate che sviluppino un'integrazione verticale e/o orizzontale di filiera.

3.3 SRI - Strategia Regionale per l'Innovazione

Tra gli obiettivi individuati nella strategia vi è quello del sostegno ai programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto

3.4 PRS - Piano Regionale di Sviluppo

Il PRS individua, nell'ambito delle strategie per l'aumento della competitività del sistema regionale, la necessità di rilevare tempestivamente i bisogni delle imprese, cogliere le opportunità offerte dall'innovazione nei settori della mercati, dei prodotti, delle organizzazioni e delle tecnologie del sistema produttivo regionale.

SCHEDA INTERVENTO: Ampliamento di un centro di ricerca

L'intervento consiste nell'ampliamento del centro di ricerca di Modugno (BA) tramite la realizzazione di un nuovo laboratorio di sviluppo e collaudo, contiguo a quello attuale.

Il nuovo corpo fabbrica (esclusi i due fabbricati acquisiti), di complessivi 6.595 mq coperti, sorgerà su un'area di 32.194 mq (30.734 mq al netto delle aree adibite a parcheggio), acquisita il 31/05/2007 dall'azienda.

Il programma di investimento prevede, in particolare:

- spese di progettazione, comprensiva la direzione lavori - 0,664 €/MLN;
- spese per acquisto terreno - 0,950 €/MLN;
- costruzione del nuovo corpo industriale costituito da 3 fabbricati ed acquisto di 2 fabbricati esistenti - 11,4 €/MLN;
- acquisto di macchinari ed attrezzature di laboratorio quali n. 8 nuove sale prova motori e n. 2 banchi a rulli - 14,5 €/MLN.

Il nuovo importo finanziario dell'intervento è pari a € 27.511.000 (agevolabili solo per € 26.720.000), suddivisi come di seguito indicato

Anno	2006	2007	2008	2009	2010	Totale
Quote in €	810.000	2.390.000	5.767.000	14.084.000	4.460.000	27.511.000

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

Anno	2007	2008	2009	Totale
Quote in €	3.793.000	3.793.000	3.793.000	11.379.000

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2213

Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione "Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti s.p.a.". Integrazione Deliberazione di Giunta regionale n. 1767 del 31/10/2007.

Il Vice Presidente della Giunta Regionale Dott. Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione, riferisce quanto segue:

PREMESSO:

- Che Società Sviluppo Italia con nota prot. n. 10799/AI del 02/03/2006 precisa che la Società Gruppo - Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. ha trasmesso alla Regione Puglia la scheda sintetica della "Proposta di investimento per l'accesso al Contratto di Localizzazione".
- Che tale proposta riguarda l'ampliamento e l'ammodernamento dello stabilimento produttivo di Modugno (Ba);
- Che il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 0018904 del 13/12/2006, ha richiesto il parere di compatibilità della iniziativa con la programmazione regionale.
- Che la Regione Puglia, Assessorato Sviluppo Economico - Settore Industria, con nota prot. n. 38/A/1836 del 21/12/2006, ha comunicato che la G.R. con delibera n. 1979 del 20/12/06 ha espresso parere di massima preliminare favorevole in merito alla proposta di investimento.
- Che il Ministero delle Attività Produttive, con nota prot. n. 0020485 del 29/12/2006, ha approvato la domanda di accesso al contratto di programma, a valere sullo strumento negoziale del contratto di localizzazione, presentata dalla società Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A.

VISTO:

- la deliberazione CIPE del 25/07/2003, pubblicata sulla G.U. n. 281 del 03/12/2003;
- l'art. 2, comma 203, lett. C), della Legge 28/12/1996 n. 662 pubblicata sul supplemento della G.U. n. 203 del 28/12/1996, che definisce l'Accordo di Programma Quadro;
- la Deliberazione del CIPE del 21 marzo 1997 "Disciplina della programmazione negoziata", pubblicata sulla G.U. n. 105 dell'8/5/1997;
- il programma quadro di Sviluppo Italia, approvato con delibera CIPE n. 130/2002;
- il "programma Operativo pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti" approvato con decreto del Capo del Dipartimento delle Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della delibera n. 130/2002;
- la Deliberazione del CIPE n. 16 del 9/5/2003 "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (legge finanziaria 2003)", pubblicata sulla G.U. n. 156 dell'8/7/2003;
- lo schema di "Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione" predisposto da Sviluppo Italia, d'intesa con i Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze e con le Regioni del Mezzogiorno;
- la deliberazione della G.R. n. 904 del 22/06/2004 "Adesione allo schema di Governance istituzionale e percorso operativo per la gestione del contratto di localizzazione e nomina referente regionale";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1979 del 20/12/2006 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa industriale.

CONSIDERATO:

- che la Delibera CIPE N. 16 del 9/5/2003 prevede la stipula di appositi contratti di programma, inseriti in un Accordo di programma quadro, denominato "Contratto di localizzazione", sottoscritto dai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Economia e delle Finanze, dalla Regione e da Sviluppo Italia;
- la necessità di potenziare l'efficacia delle azioni volte a stimolare l'interesse dei grandi investitori anche al fine di incrementare il flusso degli investimenti diretti esteri (IDE) nel territorio regionale;
- che il progetto consentirebbe:
- la creazione di nuovi laboratori per il centro di ricerca uno sviluppo di nuove tecnologie;
- una crescita di opportunità occupazionali con circa 224 nuove unità lavorative;

PRESO ATTO:

- che sulla base di una prima indicazione ministeriale la Giunta Regionale con proprio atto n. 1767 del 31/10/2007 approvava uno schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A." e delegava il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso e alla adozione degli atti successivi;
- che con nota 10/12/2007 lo stesso Ministero comunicava lo schema definitivo dell'Accordo (allegato 1) contenente alcune modificazioni rispetto a quello di cui al punto precedente
- Che nell'ambito dello schema di Accordo le Parti sono impegnate a:
- rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica

di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;

- utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di sviluppo territoriale e le Intese con nota protocollo 32538 del 9 ottobre 2003.

Appare, pertanto, opportuno procedere ad integrazione della precedente DGR n. 1767 del 31/10/2007 ed alla approvazione del testo definitivo dello schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A." in sostituzione di quello di cui alla DGR citata.

Il presente provvedimento è di specifica competenza della Giunta, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. D) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria ai sensi della L.R 28/2001 e L.R 5/2003

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Vice Presidente Assessore allo Sviluppo Economico Dott. Alessandro Frisullo;
- vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore Artigianato - PMI e Internazionalizzazione che ne attesta la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che qui si intende integralmente riportato:

- di integrare la DGR n. 1767 del 31/10/2007 ed approvare il testo definitivo dello schema di Accordo di Programma Quadro - Contratto di Localizzazione Gruppo Bosch "Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A." che forma parte integrante del presente provvedimento;
- di delegare il Dirigente del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione alla sottoscrizione dello stesso ed alla adozione degli atti successivi;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente provvedimento è esecutivo.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

ALLEGATO 1



INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
LA REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO

**Contratto di Localizzazione
“Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A.”**

Roma,

dicembre

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
LA REGIONE PUGLIA
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D'IMPRESA S.p.A.
TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.p.A.

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367 “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili” e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni, che detta la disciplina della programmazione negoziata;

VISTA, in particolare, la lettera c) dello stesso comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell'Accordo di programma quadro, quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all'attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l'accordo di programma quadro deve contenere;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, recante: “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ad enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, recante: “Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 relativa agli interventi per le aree depresse;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante “Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia», a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e successive modificazioni;

VISTO l'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l'altro, la costituzione di un sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costituire presso il CIPE;

VISTO il decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 31 luglio 2000, n. 320 (regolamento concernente "disciplina per l'erogazione delle agevolazioni relative ai contratti d'area ed ai patti territoriali");

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 26 marzo 2001 che all'art. 7, comma 4, lettera h) attribuisce alla Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero delle attività produttive la competenza per interventi relativi ai contratti di programma, ai contratti d'area e agli strumenti della programmazione negoziata e il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 che all'art. 2, comma 2, lettera a) ha disposto il trasferimento in via anticipata, a partire dal 1 giugno 2001, della competenza in materia di "Programmazione negoziata" dal Ministero dell'Economia e Finanze al Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche";

VISTA la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003) che agli articoli 60 e 61 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle attività produttive Fondi per le aree sottoutilizzate (di seguito FAS) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra aree del Paese e viene stabilita la possibilità che il CIPE in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 60 della legge succitata che istituisce in particolare, presso il Ministero delle attività produttive, il FAS per la realizzazione degli interventi di agevolazione delle attività produttive di cui all'art. 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché agli strumenti di programmazione negoziata;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito, con modifiche, in Legge 17 luglio 2006 n. 233;

VISTA la Deliberazione del CIPE n. 14 del 22 marzo 2006, avente ad oggetto la riforma della disciplina delle Intese Istituzionali di Programma e degli Accordi di programma quadro, prevista dal punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005;

VISTO il Documento di Programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2003-2006 che ha demandato a Sviluppo Italia S.p.A., tra le altre, la specifica missione, nel quadro delle azioni di carattere generale volte ad elevare la qualità degli investimenti pubblici a modernizzare le amministrazioni pubbliche, ad offrire un sistema semplificato di incentivi e ad attrarre investimenti, di costruire ed avviare un programma pluriennale di marketing mirato all'attrazione degli investimenti dall'estero, concentrata nel Mezzogiorno, in coerenza con le indicazioni contenute nel DPEF 2003-2006 stesso;

VISTO il Decreto del Ministro delle attività produttive del 12 novembre 2003, pubblicato sulla G.U. n. 286 del 10 dicembre 2003, attuativo della Delibera CIPE 25 luglio 2003 n. 26, in materia di accesso ai contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29 concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1 sull'Intesa istituzionale di programma nel quale, alla lettera b), è previsto che gli Accordi di programma quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c) comma 203 dell'articolo 2 della legge n. 662/1996;

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l'intesa della Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l'individuazione di un gruppo di coordinamento presso il CIPE;

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 che prevede l'approfondimento delle problematiche connesse all'adozione del codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;

VISTE le delibere CIPE n. 44 del 25 maggio 2000 "Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica" e n. 76 del 2 agosto 2002 "Accordi di programma quadro - Modifica scheda intervento di cui alla Delibera 36/2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di monitoraggio";

VISTA la delibera CIPE del 3 maggio 2002, n. 36, con la quale sono stati accantonati importi per assicurare l'attrazione ed il sostegno degli investimenti, nonché il supporto tecnico alle Amministrazioni per la progettazione e la promozione d'impresa, importi successivamente rimodulati con delibera CIPE 6 giugno 2002, n. 39;

VISTA la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 62 che ha subordinato il finanziamento definitivo di 70,293 milioni di euro delle attività demandate a Sviluppo Italia S.p.A. alla presentazione al CIPE di un Programma quadro e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del programma operativo pluriennale di marketing per l'attrazione di investimenti dall'esterno, concentrata nel Mezzogiorno, nel quadro di un sistema di incentivazione semplificato, flessibile ed adeguato alle esigenze del territorio;

VISTA la delibera CIPE n. 130 del 19 dicembre 2002 di approvazione del Programma quadro 2002-2004 presentato da Sviluppo Italia S.p.A.;

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l'avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell'art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici) della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", con cui viene sancita l'obbligatorietà del codice CUP;

VISTA la delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, recante "Allocazione delle risorse per interventi nelle aree sottoutilizzate triennio 2003-2005 (Legge finanziaria 2003)", che ha previsto, in attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione", la stipula di Accordi di programma quadro, denominati "Contratti di Localizzazione", sottoscritti da Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero attività produttive, Regione interessata, Sviluppo Italia S.p.A. ed eventuali altri soggetti coinvolti, contenenti al loro interno degli appositi contratti di programma;

VISTA la delibera CIPE del 25 luglio 2003 n. 26, "Regionalizzazione dei patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province Autonome per i contratti di programma";

VISTO l'Accordo sulla "Regionalizzazione degli strumenti di programmazione negoziata" approvato dalla Conferenza Unificata il 15 aprile 2003;

VISTA la circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro n. 32538 emanata il 9 ottobre 2003, dal Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese, Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del ministero dell'economia e delle finanze;

VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata in data 16 febbraio 2000 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione Puglia;

VISTO il Programma pluriennale di marketing territoriale finalizzato all'attrazione degli investimenti presentato da Sviluppo Italia S.p.A. ed approvato dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione il 24 luglio 2003;

VISTA la Convenzione del 25 luglio 2003 tra Sviluppo Italia S.p.A. e il Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione del Programma operativo pluriennale di marketing finalizzato all'attrazione degli investimenti;

VISTO il documento concernente il rafforzamento e la semplificazione delle Intese istituzionali di programma e degli Accordi di programma quadro (APQ), approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomie il 15 dicembre 2005 e oggetto di approvazione con delibera da parte del CIPE;

VISTA la Delibera n. 904 del 22 giugno 2004 con la quale la Giunta della Regione Puglia ha approvato il processo di governance del contratto di localizzazione con il quale si è provveduto alla nomina del referente regionale;

VISTO che il CIPE con la sopra citata delibera n. 16 del 9 maggio 2003, ha previsto che i rapporti tra il Ministero delle Attività Produttive (ora **Ministero** dello Sviluppo Economico) e Sviluppo Italia (ora **Agenzia** nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.), in ordine ai Contratti di Programma da realizzarsi in attuazione del Progetto Pilota di Localizzazione, vengano regolati con apposita Convenzione;

VISTA la Convenzione stipulata in data 30 novembre 2006 tra il Ministero delle Attività Produttive e Sviluppo Italia, approvata con decreto della **Direzione** generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese n. 20 del 30 novembre 2006, registrato alla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2006, al registro n. 4, foglio 384;

VISTA la proposta di investimento presentata in data 02/03/2006 dalla Società Tecnologie Diesel e Sistemi Frenanti S.p.A. (di seguito TDIT) – Gruppo Bosch a Sviluppo Italia S.p.A., per l'ampliamento dello stabilimento produttivo di Modugno (Ba); .

VISTA la nota n. 10799/ATT del 02/03/2006 con cui Sviluppo Italia ha comunicato alla Regione Puglia l'iniziativa della TDIT ;

VISTA la domanda di accesso al Contratto di Programma datata 23/11/2006 acquisita agli atti della Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese in data 28/11/2006 prot. 0016872 presentata dalla società TDIT ;

CONSIDERATO che tale domanda prevedeva l'ammodernamento e la ristrutturazione dello stabilimento industriale di Modugno (BA), per un investimento pari a € 89.400.000, di cui alla scheda allegata così sintetizzata:

- Opere murarie e assimilate	€ 5.300.000,00
- Impianti, macchinari ed attrezzature	€ 84.100.000,00

VISTO il Decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 26 del 27 dicembre 2006 con il quale è stata approvata la domanda di Contratto di programma per un importo complessivo di investimenti per € 89.400.000,00 con un contributo di risorse pubbliche pari a € 32.706.000,00 a valere sulle risorse stanziare dalla citata delibera CIPE n. 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione";

VISTA la documentazione esecutiva di cui all'art. 3 del DM 12 novembre 2003 presentata dalla Società TDIT S.p.A. e gli esiti dell'attività istruttoria sulla stessa svolta dall'Agenzia, dai quali risulta che il piano di investimenti agevolabile ammonta a € 89.390.000, su un programma complessivo di €. 89.400.000,00 così articolato:

- Opere murarie e assimilabili € 3.370.000,00; di cui ammissibili €: 3.370.000;
- Macchinari, impianti e attrezzature: €86.030.000,00; di cui ammissibili € 86.020.000;

VISTO l'art. 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale è stata modificata la denominazione "Sviluppo Italia S.p.A." in "Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.";

CONSIDERATO, inoltre, che la suddetta domanda non prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali, dato che la Società si avvarrà delle infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione, il Consorzio aree industriali di Modugno (BA);

CONSIDERATO che il contributo concedibile è stato adeguato al nuovo programma di spesa agevolabile ed ammonta a € 29.099.000,00;

CONSIDERATO che l'Accordo di programma quadro costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura anche finanziaria per la programmazione, la progettazione, l'attuazione delle azioni concertate secondo le modalità ed i termini dell'Accordo medesimo;

VISTA la delibera CIPE 9 maggio 2003, n. 17, concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate, rifinanziamento legge 208/1998, triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003 art. 61)";

VISTO il parere favorevole (rep. n. 1983) espresso il 29 aprile 2004 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in merito ai criteri e le modalità di riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007 (rifinanziamento Legge 208 del 1998);

VISTA la delibera CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 concernente la "Ripartizione delle risorse per gli interventi nelle aree sottoutilizzate per il periodo 2004-2007";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia del 20 dicembre 2006 trasmessa con comunicazione dell'Assessorato Regionale allo Sviluppo Economico del 21 dicembre 2006 prot. 38/A/1836 con la quale è stato espresso il parere favorevole all'iniziativa;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia del n. che approva il testo del presente Accordo di Programma Quadro;

VISTA la contestuale stipula del Contratto di programma;

stipulano il seguente

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
CONTRATTO DI LOCALIZZAZIONE
"TECNOLOGIE DIESEL E SISTEMI FRENANTI S.p.A."

Articolo 1

Recepimento delle premesse e degli allegati

Le premesse, l'allegato 1, Relazione tecnica e l'allegato 2, schede intervento, costituiscono parte integrante del presente Atto.

Articolo 2

Oggetto e finalità dell'Accordo

Il presente Accordo di programma quadro viene stipulato ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla delibera CIPE 16/03 per l'attuazione del "Progetto Pilota di Localizzazione". Esso è finalizzato a favorire l'ammodernamento e la ristrutturazione di uno stabilimento

industriale nel Comune di Modugno (BA). L'iniziativa è promossa dalla TDIT – Gruppo Bosch.

Articolo 3
Descrizione dell'iniziativa

Il progetto della TDIT consiste nell'ammodernamento e nella ristrutturazione del proprio stabilimento di Modugno (BA) con l'installazione di due nuove linee produttive e l'adeguamento delle linee esistenti al fine di produrre la nuova pompa "common rail", CPIHP, ed aumentare, complessivamente, la produttività dell'intera struttura produttiva.

L'investimento previsto ammonta a €. 89.400.000,00 (di cui agevolabili € 89.390.000,00) ed è finalizzato al mantenimento della competitività dello stabilimento di Bari al fine evitarne il ridimensionamento a vantaggio dei siti produttivi esteri del Gruppo. Detto intervento dovrebbe consentire, presumibilmente, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

L'iniziativa non prevede la realizzazione di ulteriori infrastrutture in quanto utilizzerà le infrastrutture pubbliche esistenti nel sito di localizzazione, Consorzio aree industriali di Modugno (BA).

L'iniziativa sarà realizzata attraverso il Contratto di Programma di cui alla domanda approvata con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico – DGCII n. 26 del 27 dicembre 2006, a favore della società CVIT.

Articolo 4
Elenco degli interventi e relativi costi. Quadro finanziario

L'Accordo prevede un intervento, come specificato nella tabella seguente, per un valore complessivo di €. 89.400.000, descritto in dettaglio nella relazione tecnica (allegato 1) e nella scheda intervento (allegato 2) redatta ai sensi della Delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro citate in premessa.

Codice Intervento	Titolo Intervento	Costo
I1	Ammodernamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale	89.400.000
	TOTALE INTERVENTO	89.400.000

Il quadro finanziario è riportato nella seguente tabella.

Fonte di finanziamento	Soggetti	Tipologia di investimento	Importo (€)
<i>Risorse pubbliche</i> Delibera CIPE n. 16/2003 Quota F.2 (contributo pubblico su Contratto di Programma)	MISE.	Ammodernamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale	29.099.000
Totale risorse pubbliche			29.099.000
<i>Risorse private</i> (quota privata su Contratto di Programma)	TDIT	Ammodernamento e ristrutturazione dello stabilimento industriale	60.301.000
Totale Risorse Private			60.301.000
Totale Contratto di Localizzazione			89.400.000

Articolo 5

Impegni dei soggetti sottoscrittori dell'Accordo

Le parti si impegnano, nello svolgimento dell'attività di propria competenza, a:

- a) rispettare i termini concordati e indicati nelle schede, costituenti l'applicazione informatica di cui alle deliberazioni CIPE n. 44/2000 e 76/2002;
- b) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente facendo ricorso agli accordi previsti dall'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- c) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dello stato di attuazione dell'Accordo sulla base dei contenuti delle Relazioni di monitoraggio, trasmesse ai soggetti sottoscrittori, al termine delle procedure di monitoraggio indicate nella Circolare n. 32538 del 9 ottobre 2003 richiamata nelle premesse e, se necessario, a proporre gli eventuali aggiornamenti e correttivi al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al successivo art. 6;
- d) attivare ed utilizzare appieno ed in tempi rapidi, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;
- e) porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, secondo le modalità previste dall'Accordo;
- f) rimuovere ogni ostacolo procedurale in ogni fase procedimentale di realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti;
- g) condividere il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE ed in relazione alla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di programma quadro trasmessa alle Regioni dal Servizio per le Politiche di

sviluppo territoriale e le Intese con nota prot. 32538 del 9 ottobre 2003.

Articolo 6
Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull'attuazione del presente Accordo, le Parti individuano, quale soggetto responsabile dell'attuazione, il Dirigente regionale pro-tempore del Settore Artigianato. OMI e Internazionalizzazione, Avv. Davide F. Pellegrino, che si avvale, per i propri adempimenti istituzionali, del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Il soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo ha il compito di:

- a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori;
- b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi ricadenti nell'Accordo, attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
- c) promuovere, in via autonoma o su richiesta del Responsabile dell'intervento, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni da parte dei soggetti sottoscrittori anche attraverso la convocazione di ciascun soggetto firmatario;
- d) coordinare, nel corso dei monitoraggi semestrali, da effettuarsi secondo le modalità indicate nella Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa, la raccolta dei dati effettuata dal Responsabile della realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 7 e verificare la completezza e la coerenza dei dati della scheda intervento, così come l'assenza per le stesse di codici di errore nell'applicativo informatico per il monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro (di seguito denominato "Applicativo Intese") del Ministero dello sviluppo economico;
- e) comunicare, nel corso dei monitoraggi semestrali, ai soggetti sottoscrittori, la lista degli interventi per i quali siano intervenute modifiche rispetto all'ultima versione monitorata, come indicato al par. 4.2 della Circolare suddetta, modifiche da illustrare in dettaglio all'interno del relativo rapporto di monitoraggio;
- f) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento nell'Applicativo Intese dei dati delle schede-intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno;
- g) inviare al Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese entro e non oltre il 28 Febbraio e il 30 Settembre di ogni anno, a partire dal primo semestre successivo alla stipula dell'APQ, il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell'APQ, redatto ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ citata in premessa;
- h) vigilare sullo stato di attuazione dell'Accordo, predisponendo il monitoraggio degli interventi sulla base delle informazioni assunte dal Responsabile della realizzazione dell'intervento, indicato nel successivo art. 8;

- i) individuare ritardi e inadempienze assegnando, se del caso, al soggetto inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Comitato paritetico dell'accordo di cui al successivo art. 7;
- j) esperire tempestivamente, relativamente a controversie che insorgano tra le Parti, un primo tentativo di conciliazione; segnalare al Comitato paritetico dell'accordo, in caso di mancata composizione, le controversie suddette per l'avvio dei relativi procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti secondo le modalità previste dall'art. 10;
- k) curare, al primo monitoraggio, l'inserimento del codice unico di progetto (CUP) per la scheda intervento implementata nell'Applicativo Intese, ed a tal fine richiederne, in tempi utili, l'attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto pubblico abilitato (cosiddetto concertatore).

Articolo 7

Comitato paritetico dell'Accordo

1. E' costituito, per lo svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, un Comitato paritetico composto dai rappresentanti designati dei soggetti firmatari del presente Accordo:
 - per la Regione Puglia: il Dirigente pro-tempore del Settore Artigianato, PMI e Internazionalizzazione Avv. Davide F. Pellegrino;
 - per il Ministero dello sviluppo economico - Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese: il Direttore Generale pro-tempore;
 - per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.: l'Amministratore delegato pro-tempore;
2. Il Comitato paritetico dell'Accordo si riunisce solo in caso di necessità ed è convocato dal Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo.

Articolo 8

Responsabile della realizzazione dell'intervento

Per l'intervento oggetto del presente Accordo, è indicato, nelle apposite schede allegata (allegato 3), riportante i dati contenuti nell'applicazione informatica di cui alle delibere CIPE n. 44/2000 e 76/2002, il soggetto responsabile unico della realizzazione dello stesso.

Il responsabile della realizzazione dell'intervento svolge i seguenti compiti:

- a) pianifica il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e delle criticità;

- b) organizza, dirige, valuta e controlla l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
- c) controlla costantemente il processo di attuazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti e segnalando al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico-amministrativi che ne dilazionano e/o ne impediscono l'attuazione, nonché ogni altra informazione richiesta;
- d) raccoglie i dati ed aggiorna, nel rispetto delle scadenze di monitoraggio del 31 luglio e del 31 gennaio di ciascun anno, la scheda intervento e risponde della sua veridicità; verifica la veridicità delle informazioni contenute nella scheda intervento e l'attuazione degli impegni assunti, così come pone in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dell'intervento nei tempi previsti; trasmette al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, in concomitanza con le scadenze dei monitoraggi semestrali, la scheda intervento unitamente ad una relazione esplicativa contenente la descrizione dei risultati conseguiti, le azioni di verifica svolte, l'indicazione di ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive, nonché ogni altra informazione richiesta dal Responsabile medesimo.

Articolo 9 ***Monitoraggio***

Il monitoraggio verrà effettuato, in accordo con quanto riportato nel presente atto, in base alle procedure stabilite della Delibera CIPE in materia e con particolare riferimento all'allegato n. 4 delle Delibera CIPE 9 maggio 2003 n. 17 ed alla Circolare attuativa trasmessa alle Amministrazioni regionali dal Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese dei III Dipartimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze citata in premessa.

Articolo 10 ***Procedimenti di conciliazione o definizione dei conflitti***

Il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui all'art. 6, in caso di contrasti in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni previste nell'Accordo medesimo, su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia, del Responsabile della realizzazione degli interventi o anche d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione.

Qualora si raggiunga un'intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna le parti all'osservanza dell'accordo raggiunto.

Qualora le controversie permangano, la questione verrà rimessa al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa.

Articolo 11 ***Inerzie, ritardi e inadempienze***

L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento vigente.

L'inerzia, il ritardo, l'omissione e l'attività ostantiva riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.

Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invita il Soggetto sottoscrittore, al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento sono imputabili, ad assicurare che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato.

Il soggetto cui è imputabile il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento è tenuto a far conoscere entro il termine prefissato, al Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo, le iniziative assunte e i risultati conseguiti.

In caso di ulteriore inottemperanza o di mancato adeguamento alle modalità operative prescritte, il Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo invia gli atti, con motivata relazione, al Comitato paritetico dell'Accordo di cui al precedente art. 7, formulando, se del caso, una proposta circa le misure da adottare.

Il Comitato paritetico dell'Accordo propone, se del caso, al Comitato istituzionale di gestione previsto nell'Intesa Istituzionale di Programma citata in premessa, le misure da adottare in relazione all'inottemperanza segnalata.

Articolo 12 ***Disposizioni generali e finali***

L'efficacia del presente Accordo è subordinata alla stipula ed approvazione, per competenza, del relativo Contratto di programma, nonché all'apporto dei mezzi propri da parte della TDIT (risorse private) nelle forme di rito e nei termini previsti dal Contratto di programma.

L'Accordo ha durata fino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti ed è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.

Per concorde volontà dei sottoscrittori, il presente Accordo è prorogabile e può essere ulteriormente modificato o integrato, mediante specifici Protocolli aggiuntivi nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Alla scadenza dell'Accordo, il Comitato paritetico di cui al precedente art. 7, su segnalazione del Soggetto responsabile dell'attuazione dell'Accordo di cui al precedente art. 6, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze relative alla definizione dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate.

Le disposizioni contenute nel presente Accordo integrano e innovano le disposizioni contenute in accordi, patti e analoghe fattispecie negoziali, strettamente inerenti ai programmi e agli interventi oggetto dell'Accordo medesimo, stipulate anteriormente tra i soggetti sottoscrittori.

Qualora l'inadempimento di una o più delle parti sottoscrittrici comprometta l'attuazione di un intervento previsto nel presente Atto, sono a carico del soggetto inadempiente le spese sostenute dalla altre parti per studi, piani, progetti e attività poste in essere al fine esclusivo di mantenere gli impegni assunti con l'Accordo stesso.

Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo consenso unanime dei soggetti sottoscrittori, altri soggetti ricompresi tra quelli individuati dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall'Accordo medesimo. L'adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originaria.

Roma,

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le politiche di sviluppo e di
coesione

Il Direttore del Servizio per le Politiche di Sviluppo
Territoriale e le Intese

Dott. Ing. Aldo Mancurti

Direzione Generale per il Coordinamento Incentivi
alle Imprese

Il Direttore Generale

Regione Puglia

Il Dirigente Settore Artigianato
PMI e Internazionalizzazione

Il

INDICE

1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO

- 1.1. Elementi costitutivi del progetto
- 1.2. Gli obiettivi generali dell'intervento
- 1.3. I numeri del progetto
- 1.4. Interventi di natura infrastrutturale
- 1.5. Quadro finanziario
- 1.6. Iter autorizzativo

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALI

- 3.1 Intesa Istituzionale di programma
- 3.2 POR Puglia
 - Asse III - Risorse Umane
 - Asse IV - Sistemi locali di sviluppo
- 3.3 SRI - Strategia Regionale per l'Innovazione
- 3.4 PSR - Piano regionale di sviluppo
- 3.5 Priorità Regionali nell'ambito della Legge 488/92

1) Descrizione del Progetto

1.1 Elementi costitutivi del progetto

La società Tecnologie e Sistemi Frenanti Spa (TDIT) del Gruppo Bosch intende ammodernare e ristrutturare il proprio stabilimento di Modugno (Ba) con l'installazione di due nuove linee produttive per la produzione della nuova pompa "common rail", CP1HP, destinata agli autoveicoli di fascia medio - alta e l'adeguamento delle linee esistenti per aumentarne l'efficienza.

Obiettivo del programma è il mantenimento della competitività (tramite il consolidamento della produttività) dello stabilimento di Bari al fine di evitarne il ridimensionamento a vantaggio dei siti produttivi esteri del Gruppo. Detto intervento dovrebbe consentire, presumibilmente, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali.

Le vendite del nuovo prodotto CP1HP, più evoluto degli attuali in termini di prestazioni, consumi ed impatto ambientale, andranno a compensare:

- il calo dei volumi nelle pompe CP1 e CP3, ormai vicine alla fine del loro ciclo di vita;
- la razionalizzazione della "divisione" freni, da tempo non più remunerativa (prodotto maturo ed ad alta intensità di manodopera).

Il nuovo prodotto sarà destinato:

- per una quota pari al 30%, al Gruppo FIAT;
- per la quota residuale del 70% alle altre Case automobilistiche.

L'investimento prevede una spesa complessiva di € 89.400.000 (di cui agevolabili 89.390.000) su 40 mesi (2006-2008).

La TDIT fa capo al Gruppo Bosch che la controlla tramite la Robert Bosch Spa di Milano, *branch* italiana attiva sia come *holding* di partecipazioni (controlla anche la CVIT di Modugno, e la VHIT di Crema) che come filiale commerciale del Gruppo per il mercato italiano.

Si segnala che la CVIT S.p.a., uno dei centri di ricerca di "eccellenza" all'interno del gruppo Bosch per la ricerca e lo sviluppo nel campo dei motori diesel "common rail" situato accanto alla TDIT, ha avviato, nel novembre 2006, un programma di investimento di € 27.511.000 teso all'ampliamento dell'attuale struttura al fine di:

- aumentarne la capacità produttiva massima;
- dotarla di tecnologie e spazi per la messa a punto di soluzioni personalizzate su concetti innovativi e per l'internalizzazione di alcune fasi di *testing* prodotto.

Per la copertura di detto programma l'azienda, nell'ambito del Contratto di Localizzazione, ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico una domanda di Contratto di programma, in data 27 novembre 2006, che è stata approvata in data 21 dicembre 2006.

1.2 Obiettivi generali dell'intervento

L'investimento è motivato dalla necessità di aggiornare la struttura produttiva della TDIT per metterla in grado di realizzare prodotti rispondenti agli standard che il mercato richiederà nei prossimi anni in termini di *performance* motoristiche ed emissioni inquinanti. La legislazione europea ha fissato, infatti, soglie di emissioni inquinanti per i motori diesel, progressivamente più restrittive (arrivate oggi al livello EURO 4), e si prevede l'introduzione di ulteriori norme nel 2009 e nel 2014, rispettivamente, EURO 5 e EURO 6.

apprezzata CP1H, sarà in grado di soddisfare le specifiche richieste nel futuro per le auto di fascia medio - alta.

La scelta di localizzare l'investimento presso lo stabilimento barese, rispetto agli altri siti produttivi del Gruppo ubicati in Germania (Feuerbach), Repubblica Ceca (Jihlava) e Francia (Venissieux), si fonda sulle seguenti considerazioni:

- maggiore esperienza, avendo industrializzato per primo il brevetto *common rail*;
- presenza di manodopera specializzata, giovane e con alto livello di scolarizzazione;
- contiguità al centro di ricerca del Gruppo (CVIT);
- possibilità di fruire di agevolazioni finanziarie.

In base ai piani di sviluppo del Gruppo, lo stabilimento di Bari è destinato a diventare il centro di competenza per la famiglia di pompe CP1H, a seguito dell'esperienza maturata in questi anni e per i risultati raggiunti nello sviluppo e nel miglioramento di questo tipo di pompa ad alta pressione.

1.3 I numeri del progetto

- area intervento: superficie di circa 225.000 mq situata nel Comune di Modugno (BA) – Zona industriale;
- stabilimento industriale: superficie coperta di 62.333 mq. La struttura della TDIT è organizzata in due fabbricati principali, uno dedicato alle pompe e l'altro ai freni, più altri fabbricati destinati ai servizi tecnici;
- impatto occupazionale: la realizzazione del programma dovrebbe consentire, presumibilmente, il mantenimento di circa 2.300 posti di lavoro (U.L.A.);
- volumi produttivi a regime (2009): 5.244.000 pezzi/anno di cui 2.963.000 attribuibili alle pompe (di cui 400.000 relativi alla CP1HP) e 2.281.000 attribuibili ai freni;

- fatturato previsto a regime (2009): € 408.700.000, con utile netto di € 18.000.000 .

1.4 Interventi di natura infrastrutturale

Non sono previsti interventi di natura infrastrutturale.

1.5 Quadro finanziario

L'intervento di realizzazione dello stabilimento industriale prevede investimenti complessivi per € 89.400.000 così suddivisi:

Progettazione e studi	=
Suolo aziendale	=
Opere murarie e assimilabili	3.370.000
Macchinari, impianti e attrezzature	86.030.000
Brevetti	=
Investimento Totale	89.400.000
Di cui ammissibili	89.400.000

Sulla base di tali ipotesi progettuali, il MISE, con decreto DGCII n° 26 del 27 dicembre 2006, ha approvato la domanda di Contratto di Programma concedendo un contributo pari a € 32.706.000 da erogarsi in 3 quote annuali di pari importo. Le ulteriori fonti di finanziamento sono individuate in mezzi propri (capitale sociale + finanziamenti infragruppo) per € 56.694.000.

In fase di progettazione esecutiva l'azienda ha presentato un piano di spesa che è stato oggetto di rettifiche di congruità, per € 10.000, a seguito degli esiti dell'istruttoria esecutiva.

La stima dell'intervento è rimasta confermata e pari a € 89.400.000 di cui agevolabili € 89.390.000:

Progettazione e studi	=
Suolo aziendale	=
Opere murarie e assimilabili	3.370.000
Macchinari, impianti e attrezzature	86.030.000
Brevetti	=
Investimento Totale	89.400.000
Di cui ammissibili	89.390.000

1.5.1 Cronoprogramma

L'importo finanziario dell'intervento è di € 89.400.000, suddivisi come di seguito indicato:

Anno	2006	2007	2008	Totale
Spesa in €	4.425.000	27.731.000	57.244.000	89.400.000

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

Anno	2007	2008	2009	Totale
Quote in €	10.902.000	10.902.000	10.902.000	32.706.000

La modifica apportata alla tipologia del programma di investimento e l'esclusione di una spesa non ammissibile, a seguito degli esiti istruttori sulla progettazione esecutiva, ha richiesto una rettifica del contributo concedibile, pari a € 3.606.915, al fine di renderlo coerente con quanto previsto dalla normativa in vigore in caso di "ammodernamento" e "ristrutturazione":

Anno	2007	2008	2009	Totale
Quote in €	9.699.695	9.699.695	9.699.695	29.099.085

1.6 Iter autorizzativo

Il progetto riguarda, prevalentemente, investimenti in macchinari e attrezzature che verranno installati in fabbricati già esistenti e nella piena disponibilità della TDIT.

Complessivamente, tali interventi risultano compatibili con la destinazione d'uso dell'area interessata ed inoltre non esistono cause ostative alla loro realizzazione perchè gli stessi risultano rispondenti ai vigenti vincoli normativi.

2) QUADRO DI RIFERIMENTO PER IL SETTORE

Non sono disponibili rapporti sul dimensionamento del mercato dei sistemi *common rail*, anche se l'approccio maggiormente seguito è quello di analizzare il mercato delle immatricolazioni di autoveicoli con motori diesel, assumendo una relazione pari a un sistema *common rail* per ogni motore diesel ovvero per ogni nuova autovettura diesel immatricolata.

Nel 2005 il numero delle immatricolazioni di auto, in Europa, è stato pari a 14,5 MLN con una quota di mercato delle auto diesel, rispetto a quelle a benzina, pari al 49,3%. Nello stesso anno, in Italia, il numero delle immatricolazioni è stato pari a 2,2 MLN con quota delle diesel pari al 58,5%.

Le quote di mercato per i fornitori di componentistica e per i costruttori di auto sono relativamente stabili. Solamente i costruttori di auto Giapponesi hanno quote di mercato in aumento, principalmente quale conseguenza dei nuovi modelli di auto (ad esempio i SUV, *Sport Utility Vehicles*) introdotti nel mercato europeo.

Le previsioni sull'andamento delle immatricolazioni totali in Europa nei prossimi quattro anni sono stabili e ipotizzano un aumento della penetrazione di autoveicoli diesel fino al 57%.

Attualmente i maggiori produttori al mondo di sistemi ad iniezione diesel sono:

- la Bosch (Germania);
- la Delphi (USA);
- la Denso (Giappone);
- la Siemens VDO Automotive (Germania)

La Bosch è leader di mercato e annovera tra i propri clienti le principali case automobilistiche mondiali, come: la Toyota, la Volkswagen, la Renault, la General Motors, la BMW, la Honda e la FIAT.

3) COERENZA DEL PROGETTO CON LE LINEE PROGRAMMATICHE REGIONALI

Di seguito si richiamano alcuni elementi del quadro programmatico della Regione Puglia relativi alla coerenza dell'iniziativa proposta con gli strumenti di programmazione economica e finanziaria regionale.

3.1 L'Intesa Istituzionale di Programma

L'intesa Istituzionale di Programma, sottoscritta in data 16 febbraio 2000, si pone come obiettivo strategico quello di determinare nel complessivo "sistema-Puglia" l'innescò di processi autopropulsivi di crescita economica e dell'occupazione, da perseguire attraverso azioni di sostegno e di promozione degli investimenti, anche rivolti a favorire l'accesso ai mercati internazionali.

Si individua la necessità di realizzare specifici interventi coordinati per il sostegno e lo sviluppo dell'apparato produttivo nei settori portanti dell'economia regionale tra i quali in particolare quello dell'industria manifatturiera.

3.2 POR Puglia

Asse 3 "Risorse umane"

L'obiettivo globale dell'Asse è quello di indurre nuove occasioni di sviluppo espandendo la disponibilità, l'occupabilità e la qualità delle risorse umane e far crescere il contenuto scientifico-tecnologico delle produzioni meridionali.

Le misure direttamente riferibili all'iniziativa sono:

Misura 3.12 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e sviluppo tecnologico

Azione F): Sostegno alla creazione di imprese innovative

L'azione è finalizzata a promuovere la creazione di imprese del futuro ovvero imprese in grado di utilizzare commercialmente tecnologie emergenti che, secondo le previsioni tecnologiche, godranno di uno sviluppo maggiore nel medio e lungo termine.

Misura 3.13 - Ricerca e Sviluppo tecnologico

La misura intende rafforzare la capacità di ricerca e sviluppo delle imprese regionali anche attraverso l'attivazione di processi di valorizzazione, trasferimento e diffusione delle conoscenze.

In particolare tra gli obiettivi specifici troviamo:

- rafforzare il sistema della ricerca scientifico-tecnologica della Puglia migliorando i collegamenti tra i sotto sistemi scientifici ed il sistema imprenditoriale, anche con la finalità di promuovere il trasferimento tecnologico, la nascita di imprese sulla "frontiera" e l'attrazione di insediamenti high-tech;
- accrescere la propensione all'innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa delle imprese regionali;
- promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici della regione.

Azione B): Sostegno ai progetti di Ricerca Industriale

L'azione è finalizzata a sostenere programmi di ricerca di interesse industriale proposti anche da imprese industriali, sia singole che associate e con l'eventuale collaborazione di organismi scientifici esterni.

Asse IV - "Sistemi locali di sviluppo"

L'obiettivo globale dell'Asse è quello di creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita produttiva anche promuovendo la localizzazione di nuove iniziative imprenditoriali

Misura 4.18 - Contratti di Programma

Nell'ambito della misura sono incentivate le forme di intervento aventi tra le altre le seguenti caratteristiche:

- apertura dei confini del territorio, aumentandone l'attrattività e favorendone l'inserimento in circuiti sovralocali;
- valorizzazione della capacità progettuale e imprenditoriale di soggetti privati, all'interno del paradigma della programmazione regionale;
- potenzialità per contribuire alla nascita di un distretto industriale aggregato.

In particolare, nella misura, si segnala l'importanza della creazione o il potenziamento di insediamenti utili a polarizzare l'attenzione di un più vasto sistema produttivo sull'area oggetto dell'iniziativa incentivando la creazione e lo sviluppo di un polo attrezzato e idoneamente servito nel quale poter veicolare

3.3 SRI - Strategia Regionale per l'Innovazione

Tra gli obiettivi individuati nella strategia vi è quello del sostegno ai programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto imprenditoriale regionale.

sostegno alla ricerca industriale, di trasferimento tecnologico e di *audit* scientifico-tecnologico.

SCHEDA INTERVENTO: ammodernamento e ristrutturazione di uno stabilimento industriale

L'intervento consiste nell'ammodernamento e nella ristrutturazione dello stabilimento di Modugno (Ba) al fine di produrre la nuova pompa "common rail", CP1HP, destinata agli autoveicoli di fascia medio - alta.

Lo stabilimento, di 62.333 mq coperti, è per la quasi totalità di proprietà dell'azienda.

Il programma prevede, in particolare:

- l'installazione di 2 nuove linee, una completa e l'altra di solo montaggio, per la produzione delle nuove pompe CP1HP. Investimento previsto: 81,130 €/MLN;
- l'acquisto di macchinari e attrezzature destinate all'aumento dell'efficienza produttiva delle linee delle pompe attuali (CP1, CP1H e CP3). Investimento previsto: 4,9 €/MLN;
- l'adeguamento dei fabbricati esistenti. Investimento previsto: 3,370 €/MLN.

L'importo finanziario dell'intervento è pari a circa € 89.400.000 (di cui agevolabili € 89.390.000) suddiviso come di seguito indicato:

Anno	2006	2007	2008	Totale
Spesa in €	4.425.000	27.731.000	57.244.000	89.400.000

Di cui a carico delle risorse pubbliche:

Anno	2007	2008	2009	Totale
Quote in €	9.699.695	9.699.695	9.699.695	29.099.085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 dicembre 2007, n. 2215

Legge n. 81/2006. Attuazione del Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera. Approvazione dello Schema di Accordo di Riconversione Produttiva relativo alla S.F.I.R. s.p.a. - stabilimento in Borgo Incoronata (Fg). Delega alla sottoscrizione.

Il Vicepresidente, Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica Dott. Alessandro Frisullo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente del Settore Industria e industria energetica, Avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto segue.

Lo Stato Italiano con legge n. 81 dell'11 marzo 2006 (di conversione del D.L. n. 2 del 10 gennaio 2006) recante "Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agro industria e della pesca, nonché in materia di fiscalità di impresa" prevede all'art. 2 che il Comitato Interministeriale - composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro delle Politiche Agricole, alimentari e forestali, dal Ministro dell'Economia e delle finanze, dal Ministro dello Sviluppo Economico, dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministro delle Politiche Europee e dal Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché da tre Presidenti di Regioni designati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano - approvi il piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo - saccarifera.

In data 31 gennaio 2007, il Comitato Interministeriale citato ha approvato il Piano per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera, anche sulla base della sopravvenuta disciplina comunitaria (Regolamento (CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio relativo ad un regimen temporaneo per la ristrutturazione

dell'industria dello zucchero nella Comunità).

Detto Piano ha definito i Progetti Aziendali di massima delle imprese interessate, tenendo conto degli Accordi raggiunti nel Tavolo di Filiera Bieticolo Saccarifera, ed in particolare del "Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero" dell'8 febbraio 2006 e del relativo Addendum del 2 marzo 2006 (nonché delle consultazioni con i coltivatori di barbabietole, condotte dalle imprese saccarifere nell'ambito del regime di ristrutturazione di cui al Reg. (CE) n. 320/2006.

Tra detti Progetti è ricompreso quello inerente lo stabilimento della Società Fondiaria Industriale Romagnola (S.F.I.R.) S.p.A. sito in Foggia- Borgo Incoronata (FG).

La S.F.I.R. S.p.A. in sostituzione dell'iniziale progetto per la realizzazione dello zucchero greggio di canna da localizzarsi nel Comune di Manfredonia ha elaborato un nuovo progetto di riconversione che prevede:

- a) la realizzazione di un impianto per la raffinazione dello zucchero greggio di canna della capacità di 300.000 t/anno e di un'unità di produzione energetica alimentata ad olio vegetale della potenzialità di circa 34 Mw nell'area portuale di Brindisi;
- b) il mantenimento del reparto di confezionamento e stoccaggio dello zucchero;
- c) la promozione di un progetto multifunzionale per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area dello stabilimento di Borgo Incoronata (FG).

Tale progetto è stato oggetto di comunicazione al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (nota del 27 aprile 2007).

Risulta, pertanto, opportuno procedere - come previsto dal Piano citato - alla sottoscrizione di un Accordo di riconversione produttiva tra l'impresa, la Regione, gli enti locali interessati nonché le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori,

anche al fine di consentire ai lavoratori addetti allo stabilimento di Borgo Incoronata (FG) di accedere ai benefici della Cassa Integrazione.

COPERTURA FINANZIARIA di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente atto, ai sensi dell'art. 4 - comma 4° lettere D/K - della L. R. 7/97, è di competenza della Giunta Regionale".

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico e Innovazione Tecnologica Dott. Alessandro Frisullo;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Settore

Industria e industria energetica, Avv. Davide F. Pellegrino;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto di quanto esposto in narrativa;
- di approvare lo Schema di Accordo di riconversione produttiva con S.F.I.R. S.p.A., Provincia di Foggia, Comune di Foggia, SISRI di Foggia e Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, come allegato al presente atto e che ne forma parte integrante;
- di delegare alla sottoscrizione di detto Accordo l'Assessore proponente;
- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr. Romano Donno

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

On. Nichi Vendola

ACCORDO DI RICONVERSIONE PRODUTTIVA

TRA:

- **Regione Puglia;**
- **Provincia di Foggia;**
- **Comune di Foggia;**
- **ASI – Area di Sviluppo Industriale di Foggia (per quanto di competenza);**
- **Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori;**
- **SFIR S.p.A.;**

PREMESSO

- a) che i **progetti definitivi di riconversione** di cui alla Legge n. 81/2006, art. 2, comma 2, lettera c), devono essere oggetto di un **Accordo di Riconversione Produttiva** tra regioni ed enti territoriali competenti, Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, e imprese interessate, oltre ad eventuali altri soggetti pubblici e privati interessati, come previsto specificatamente all'Allegato 1, comma 7 del **Piano per la Razionalizzazione e la Riconversione della Produzione bieticolo saccarifera**, approvato il 31 gennaio 2007
- b) che in base all'art. 2, comma 2, lettera a) della Legge n. 81/2006 il competente Comitato Interministeriale, nell'approvare il Piano Programmatico di cui al punto a) che precede, ha definito i **progetti aziendali di massima** delle imprese interessate, tenendo conto degli accordi raggiunti nel Tavolo di Filiera Bieticolo Saccarifera, in particolare del **“Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero”** dell'8 febbraio 2006 ed il relativo Addendum del 2 marzo 2006 (nonché delle consultazioni con i coltivatori di barbabietole, condotte dalle imprese saccarifere nell'ambito del regime di ristrutturazione, in particolare dell'art. 4 punti 2 e 3 del regolamento (CE) n. 320/2006 del 20 febbraio 2006);

CONSIDERATO

- che, nella specie, SFIR S.p.A., dichiara di aver assolto gli obblighi di cui al Regolamento (CE) n. 320/2006 del Consiglio del 20 febbraio 2006 e al Regolamento

(CE) n. 968/2006 del 27 giugno 2006, ha provveduto in data 27 aprile 2007, con lettera DG 019/2007 indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole – Direzione Generale Trasformazione Agroalimentare e dei Mercati, ad **aggiornare il Programma Aziendale di Riconversione**, inerente all'ex Zuccherificio di Foggia Incoronata (FG);

VISTO

1. Il Foglio del Ministero delle Politiche Agricole 44/TagrIII del 16 ottobre 2006;
2. le esigenze derivanti dal rinnovo al 31 dicembre 2007 degli ammortizzatori sociali in favore dei dipendenti interessati;

CONSIDERATO

che il progetto per la realizzazione della Raffineria di zucchero greggio di canna ha trovato, con l'accordo della Regione Puglia, una adeguata localizzazione nell'area portuale di Brindisi;

SFIR SI IMPEGNA

a promuovere un progetto multifunzionale per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area dell'ex zuccherificio di Borgo Incoronata, così come illustrato alle Amministrazioni locali nell'incontro del 09/10/2007.

Il progetto prevede l'articolazione dell'area complessiva in aree:

- espositivo – commerciali
- per servizi all'area ASI
- per servizi alle imprese
- per attività industriali – logistiche
- per attività per il tempo libero attrezzate a “verde”

Nell'ambito di tale quadro, in cui SFIR svolgerà un ruolo di project leader per le attività di progettazione ed organizzazione degli investimenti necessari, verranno realizzate le seguenti attività, direttamente o attraverso proprie partecipate:

- A) **attività di stoccaggio, confezionamento zucchero e logistica**. Verrà sviluppata e razionalizzata l'attività di stoccaggio, movimentazione e confezionamento zucchero, già in essere nell'ex zuccherificio. Il Gruppo SFIR ha costituito con partner stranieri, la

Utilizzando tutte le integrazioni e sinergie con il confezionamento, sia in termini di strutture che di mezzi, verrà sviluppata un'attività logistica integrata per altre materie prime e prodotti finiti.

Tali attività saranno al servizio degli insediamenti commerciali – espositivi, e costituiranno una piattaforma integrata per flussi in arrivo e in partenza dal territorio e per la logistica distributiva in ambito urbano.

B) attività di servizi tecnici industriali. Per la realizzazione del progetto e per la sua gestione vi è la necessità di produrre una serie articolata di servizi tecnici di installazione, manutenzione, erogazione, controllo dei flussi, assistenza.

SFIR svolgerà tali attività con adeguate strutture impiantistiche e con adeguati processi di formazione professionale, creando le condizioni infrastrutturali e di servizio per lo sviluppo dell'area multifunzionale.

L'insieme delle iniziative descritte ai punti A) e B) consentirà, come previsto dal "Protocollo quadro nazionale per il settore industriale saccarifero" dell'8 febbraio 2006 ed il relativo Addendum del 2 marzo 2006, la piena rioccupazione del personale occupato presso lo stabilimento di Foggia Incoronata.

Nella specie:

- La **Regione Puglia** si impegna ad accompagnare il progetto complessivo di riconversione, come sopra descritto, con le necessarie azioni di sostegno in relazione alla riconosciuta opportunità di sviluppo dell'area e delle ricadute economiche della stessa, anche mediante l'elaborazione di possibilità di intervento del Fondo di Diversificazione regionale di cui al Regolamento CE n. 320/2006, in considerazione della rinuncia della quota per la chiusura dello Zuccherificio di Foggia Incoronata;
- la **Provincia di Foggia** si impegna espressamente ad inserire nel "Progetto di **Area Vasta**" il programma di cui al presente progetto in via di elaborazione;

- la **Provincia di Foggia** e il **Comune di Foggia** si impegnano a favorire, secondo le rispettive competenze, lo snellimento degli iter autorizzativi necessari al raggiungimento degli obiettivi, espressamente condivisi, relativamente alla realizzazione del progetto in parola;
- Il **Consorzio SISRI di Foggia**, si impegna a promuovere e curare la “sistemazione urbanistica di adeguamento delle destinazioni” in relazione al progetto di cui si parla;
- le **Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori** si impegnano a sostenere presso le Amministrazioni competenti la domanda di accesso al beneficio degli opportuni ammortizzatori sociali relativamente al programma di riconversione di Foggia Incoronata, nonché a definire, d'accordo con SFIR, tempi e condizioni dei necessari percorsi formativi e di addestramento mirati all'acquisizione delle necessarie professionalità per rispondere alle esigenze della riconversione.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
